

ALLEGATO 1

**Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega n. 42/2009
sul federalismo fiscale.***(articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)***RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE****NOTA**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che ne ha disciplinato le modalità di costituzione, le funzioni e le attività. Queste ultime, in particolare, sono individuate dal comma 5 del predetto articolo che, tra l'altro, dispone che la Commissione verifichi lo stato di attuazione della delega e ne riferisca ogni sei mesi alle Camere.

In adempimento di tale disposizione la Commissione ha predisposto la prima relazione semestrale (Doc.XVI-bis, n. 3), trasmessa alle Camere il 1° dicembre 2010, che dà conto dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 alla data del 30 novembre 2010.

Il presente documento, approvato dalla Commissione il 21 luglio 2011 costituisce la seconda delle relazioni semestrali previste dalla norma, con cui si espone il quadro attuativo della delega alla predetta data, cui si è ritenuto opportuno far riferimento al fine di dar conto, per ragioni di organicità, anche all' esame dello schema di decreto legislativo recante i meccanismi sanzionatori e premiali per gli enti territoriali (Atto n.365).

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Premessa	
1. L'attuazione della legge delega	
▪ 1.1 Prospetto sullo stato di attuazione	
▪ 1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale	
2. I decreti legislativi finora pubblicati	
▪ 2.1 Federalismo demaniale	
▪ 2.2 Roma capitale	
▪ 2.3 Fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province	
▪ 2.4 Federalismo fiscale municipale	
▪ 2.5 Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province e di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario	
▪ 2.6 Risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali	
- 2.6.1 La perequazione infrastrutturale	
3. Gli schemi di decreto legislativo esaminati e non ancora pubblicati, ovvero in corso d'esame	
▪ 3.1 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali	
▪ 3.2 Meccanismi sanzionatori e premiali	
4. L'attività degli altri organi previsti dalla legge n. 42 del 2009	
▪ 4.1 La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)	
▪ 4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	
5. Le questioni da affrontare	

APPENDICE

- Elenco della documentazione predisposta dagli Uffici della
Camera dei deputati

ALLEGATO**TESTI A FRONTE TRA I DECRETI LEGISLATIVI EMANATI ED I TESTI ORIGINARI**

- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio" (c.d. Federalismo demaniale).....
- Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 "Ordinamento transitorio di Roma capitale".....
- Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province".....
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".....
- Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi o dei fabbisogni standard nel settore sanitario".....
- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42".....

ALLEGATO 2

- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio" (c.d. Federalismo demaniale).....
- Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 "Ordinamento transitorio di Roma capitale".....
- Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province".....
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".....
- Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario".....
- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42".....

PREMESSA

Nella prima relazione semestrale sullo stato di attuazione della delega prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" è stato delineato il quadro normativo sugli organi e sulle procedure che presiedono all'attuazione della delega. A tal fine tale documento, oltre a riportare un quadro di sintesi sui nuovi assetti fiscali cui è finalizzata la disciplina federalista, espone la composizione e le funzioni della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.

Tali aspetti vengono solo sinteticamente riproposti nella presente relazione, non essendo nel frattempo intervenuti per essi mutamenti del quadro normativo, ad eccezione dei nuovi termini di delega introdotti con la legge n. 85 del 2011 e dell'intervenuta istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 4.2). La relazione, pertanto, ha la finalità di aggiornare il quadro attuativo della delega rispetto al precedente documento, esponendo la situazione risultante alla data del 21 luglio 2011: in proposito, oltre ad un prospetto riassuntivo sull'intervenuta attuazione o meno di ciascuna delle disposizioni di delega recate dalla legge n. 42 del 2009, si illustrano tutti i decreti legislativi finora emanati, ivi compresi quelli già presenti nella prima relazione, per i quali comunque si rinvia più ampiamente alla stessa.

Si dà poi conto dell'attività degli altri organi previsti dalla stessa legge n. 42, riportando infine nella parte conclusiva alcune indicazioni circa aspetti della delega che possano ritenersi ancora da affrontare ovvero da completare. In un apposito allegato sono inoltre riportati per ogni provvedimento, posti a raffronto, il testo iniziale trasmesso alle Camere e quello pubblicato nella G.U., al fine di evidenziare le modifiche e le integrazioni che a seguito dell'esame svolto in Commissione hanno arricchito e precisato i contenuti di ciascuno dei decreti legislativi finora emanati.

Va precisato che benché la relazione in esame avrebbe dovuto far riferimento al termine del 31 maggio 2011 (atteso che la precedente relazione illustrava l'attuazione della delega al 30 novembre 2010), la Commissione ha ritenuto più opportuno esporre la situazione come risultante alla data del 21 luglio sopradetta, al fine di dar conto nella relazione stessa anche dell'esame dello schema di decreto legislativo recante i meccanismi sanzionatori e premiali per gli enti territoriali (Atto n.365).

PAGINA BIANCA

1. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA

Come è noto, la legge 5 maggio 2009 n. 42 reca i principi direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, conferendo apposita delega legislativa al Governo.

Nell'ambito della cornice delineata dalla legge 42, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo le scadenze stabilite dalla stessa legge, finalizzati alla ridefinizione del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni.

Le modifiche dei termini di delega operate dalla legge n. 85 del 2011

Il termine generale per l'esercizio della delega originariamente fissato in 24 mesi (21 maggio 2011)¹, è stato prorogato di 6 mesi (21 novembre 2011) da parte della legge 8 giugno 2011, n. 85², che ha novellato alcune disposizioni della legge n. 42 del 2009. La citata legge ha, inoltre, previsto l'estensione da 60 a 90 giorni del termine per l'emanazione dei pareri da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio, sopprimendo contestualmente la disposizione che prevedeva la possibilità di richiedere una proroga di 20 giorni del relativo termine³.

Si ricorda, a tale proposito, che l'articolo 3, comma 6, della legge 42 prevedeva la possibilità per la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in relazione alla complessità della materia da trattare o al numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo, di richiedere ai Presidenti delle Camere la proroga di 20 giorni per l'espressione del parere. Con la proroga del termine per l'adozione del parere si intendeva prorogato anche il termine finale per la delega.

Resta fermo il termine più breve di 12 mesi previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, in ottemperanza del quale, si rammenta, è stato approvato il decreto legislativo relativo all'attribuzione a comuni, province, città

¹ Si ricorda che la legge 5 maggio 2009 n. 42, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2009, è entrata in vigore il 21 maggio 2009.

² La legge 8 giugno 2011, n. 85, recante "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2011, n. 139, è entrata in vigore il 18 giugno 2011.

³ La norma che dispone l'ampliamento dei termini per l'esame parlamentare e la contestuale soppressione della proroga per istruttoria risponde, così si legge nella relazione illustrativa al provvedimento (AC 4299), all'esigenza "di semplificazione della concreta programmazione dei lavori parlamentari".

metropolitane e regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge di delega (D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85⁴).

La legge n. 85 del 2011 disciplina altresì la revisione del meccanismo di "scorrimento automatico" del termine finale per l'esercizio della delega previsto laddove il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada nei 30 giorni precedenti al termine per l'esercizio della delega stessa o successivamente. Il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 42 prevede in particolare che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono il termine finale di esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 150 giorni (in luogo dei 90 precedentemente previsti).

Tale fattispecie si è verificata nelle more dell'entrata in vigore della legge n. 85 del 2011, in ordine all'esame di due schemi di decreto legislativo, il primo relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 339)⁵ e il secondo recante meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni (atto n. 365)⁶, per i quali i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale scadevano rispettivamente il 13 maggio 2011 (30 giorni antecedenti alla scadenza della delega ossia tra il 21 aprile e il 21 maggio 2011) e il 18 luglio 2011 (successivamente alla scadenza della delega stessa).

Vengono inoltre prorogati, da 2 a 3 anni e da 36 a 48 mesi, i termini per l'adozione rispettivamente dei decreti legislativi correttivi ed integrativi e di quelli istitutivi delle singole città metropolitane.

Anche con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome si dispone la proroga di 6 mesi del termine previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge delega; tale termine riguarda l'adozione da parte dei citati enti delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo.

Inoltre, nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta una norma (articolo 16, comma 2), con la quale si precisa che gli interventi previsti dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge delega, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono riferiti a tutti gli enti territoriali (comprese quindi, è da ritenere, anche le autonomie speciali) per i quali concorrono i requisiti stabiliti dalla citata norma costituzionale.

Restano comunque esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni relative all'emanazione dei pareri parlamentari i procedimenti inerenti gli schemi di decreto legislativo che alla data del 18 giugno 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 85 del 2011) risultano già trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 42.

⁴ Cfr. *infra*.

⁵ Illustrato al paragrafo n. 3.

⁶ Vedi nota n. 5.

Tale fattispecie ricorre per lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti locali (atto n. 339) nonché per lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni (atto n. 365) per i quali pertanto rimane fermo il termine di 60 giorni (eventualmente prorogato di 20) per l'espressione del parere.

1.1 Prospetto sullo stato di attuazione

Come riportato nella precedente relazione semestrale, nel corso dei primi sei mesi di attività, la Commissione ha esaminato tre schemi di decreto legislativo per i quali si è concluso il relativo iter con l'emanazione dei seguenti decreti legislativi:

- decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 recante l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42;
- decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 recante l'attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale;
- decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

Nel periodo interessato dalla presente relazione (1° dicembre 2010 – 31 maggio 2011) risulta concluso, con la pubblicazione definitiva del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, l'iter degli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni in materia di:

- federalismo fiscale municipale (decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);
- autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68).

Inoltre, nel mese di maggio si è concluso, con l'espressione dei previsti pareri da parte delle Camere, l'esame parlamentare dello schema di decreto relativo alle risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328). Poiché la procedura di approvazione del provvedimento si è conclusa il 19 maggio, con l'approvazione del testo definitivo da parte del Consiglio dei ministri, lo stesso viene incluso nella presente relazione benché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sia intervenuta il 22 giugno 2011.

Si riporta di seguito la tabella, già contenuta nella prima relazione semestrale, con gli aggiornamenti relativi al secondo semestre di attività della Commissione

bicamerale, nella quale sono riepilogate le disposizioni della legge n. 42 che recano specifici principi e criteri direttivi da attuare con decreto legislativo o che richiedono attuazione attraverso adempimenti diversi. Sono inoltre indicati la tipologia del provvedimento attuativo e il relativo termine di adozione, come modificato dalla legge n. 85 del 2011 nonché, nell'ultima colonna, gli atti approvati o in corso di esame per ciascuna norma di delega.

Con riferimento specifico all'attuazione delle deleghe va tenuto presente che l'elencazione degli atti approvati o in corso di approvazione non indica necessariamente il completamento del percorso di attuazione, poiché esso potrebbe essere tuttora in itinere nel caso di delega attuabile con più decreti legislativi⁷ o nel caso di decreti legislativi recanti rinvii ad ulteriori fonti per specifici profili di esecuzione.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 2, co. 2, lettera f), prima parte	Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale indicatore per la valutazione dell'azione pubblica.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 2, co. 2, lettera f), seconda parte	Definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 2, co. 2, lettera h)	Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	Schema di D.Lgs Armonizzazione dei sistemi contabili (Atto 339) (concluso esame da parte delle Commissioni parlamentari l'8 giugno 2011) ⁸

⁷ Come nel caso del D.Lgs. n. 152/2010 riguardante Roma capitale, con il quale, come emerso nel dibattito presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la delega risulta solo parzialmente attuata. Il medesimo decreto, inoltre, fa espressamente rinvio all'emanazione di un successivo decreto legislativo (vedi *infra*).

⁸ Si è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, il cui testo è stato definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 9 giugno 2011.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 2, co. 2, lettera j)	Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci degli enti.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	Schema di D.Lgs. Armonizzazione dei sistemi contabili (Atto 339) (concluso esame da parte delle Commissioni parlamentari l'8 giugno 2011) ⁹
art. 2, co. 2, lettera z) e art. 17, co. 1, lettera e)	Sanzioni e premialità	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	Schema di D.Lgs. Sanzioni e premi (Atto 365) (trasmissione alle Camere in data 19 maggio 2011)
art. 2, co. 6, secondo periodo	Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 2, co. 6, terzo periodo	Quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali con indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.	Relazione da trasmettere alle Camere 30 giugno 2010	Relazione governativa presentata alle Camere il 30 giugno 2010 (doc. XXVII, n. 22) (la Commissione bicamerale ne ha concluso l'esame con la presentazione delle relazioni da parte dei due relatori)
art. 2, co. 7	Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.	1 o più D.Lgs. entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi	
art. 3, co. 1	Costituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.	Nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato su designazione dei gruppi parlamentari	Costituzione dell'Ufficio di presidenza il 17 marzo 2010 e approvazione regolamento interno il 13 aprile 2010
art. 3, co. 4	Istituzione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.	Nomina da parte degli enti territoriali nell'ambito della Conferenza unificata	Designazione nella seduta della Conferenza unificata del 6 maggio 2010
art. 4	Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.	D.P.C.M. 21 giugno 2009	D.P.C.M. 3 luglio 2009 (G.U. n. 160 del 13/7/2009)

⁹ Vedi nota precedente.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 5	Istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e della banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio (art. 5, comma 1, lett. g).	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 7	Tributi delle regioni e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 8	Definizione delle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 9	Determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle regioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 10	Finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di loro competenza legislative ai sensi dell'articolo 117 Cost., terzo e quarto comma.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 11	Finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 12	Coordinamento e autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67) D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 13	Entità e riparto dei fondi perequativi per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 15	Finanziamento delle funzioni delle città metropolitane.	1 D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 16	Alluazione dell'art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni).	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 85 Risorse aggiuntive ed interventi speciali (G.U. 22 giugno 2011, n. 143)
art. 17	Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	Schema di D.Lgs. Sanzioni e premi (Atto 365) (trasmissione alle Camere in data 19 maggio 2011)
art. 18	Norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica per l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali e per stabilire, per ciascun livello di governo, il livello programmato dei saldi del debito e della pressione fiscale.	Disegno di legge di stabilità o disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 19	Attribuzione ai comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 Federalismo demaniale (G.U. 11 giugno 2010, n. 134)
art. 20, co. 1	Disciplina transitoria per le regioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 20, co. 2	Tale comma stabilisce, con norma che non costituisce un conferimento di delega e che pertanto non prevede adempimenti attuativi, che "la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale, si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale". <i>La legge statale prevista dalla norma in esame non è finora intervenuta.</i>		
art. 21	Disciplina transitoria per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 215 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 22, co. 1	Ricognizione degli interventi infrastrutturali	Atto ministeriale	Decreto Ministro economia e finanze 26 novembre 2010 Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
art. 22, co. 2, primo periodo	Individuazione degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.	Atto interministeriale <i>Nella fase transitoria individuata agli articoli 20 e 21 della legge</i>	Decreto Ministro economia e finanze 26 novembre 2010 Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (1° aprile 2011, n. 75)
art. 22, co. 2, secondo periodo	Individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, da effettuare nelle aree sottoutilizzate.	Atto ministeriale e inserimento nella Decisione di finanze pubblica <i>15 settembre di ogni anno</i>	DFP 2011-2013 Programma delle infrastrutture strategiche DOC LVII Allegato IV

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 23, co. 5	Disciplina del procedimento di indizione e svolgimento del referendum sulle proposte di istituzione delle città metropolitane (nelle aree metropolitane dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).	Regolamento (D.P.R.) 19 agosto 2009	
art. 23, co. 6	Istituzione e disciplina delle città metropolitane approvate con referendum.	1 o più D.Lgs. 21 maggio 2013	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ¹⁰ Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 24	Ordinamento transitorio di Roma capitale.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156 Roma capitale (G.U. 18 settembre 2010, n. 219)
art. 25	Disciplina per la gestione dei tributi e compartecipazioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
art. 26	Contrasto all'evasione fiscale.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			Schema di D.Lgs. Sanzioni e premi (Atto 365) (trasmissione alla Camera in data 19 maggio 2011)
art. 27, co. 1	Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.	Norme di attuazione secondo le modalità previste dagli statuti degli enti interessati 21 novembre 2011	Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano Legge finanziaria 2010 ¹¹ Friuli Venezia Giulia Legge di stabilità 2011 ¹² Valle d'Aosta Legge di stabilità 2011 ¹³

¹⁰ Il decreto ha disciplinato esclusivamente il sistema finanziario delle città metropolitane, per la cui istituzione il termine di delega, come novellato dalla legge n. 85 del 2011, è di 48 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 42 del 2009.

¹¹ La legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009 art. 2 commi 106-125) adegua l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge n. 42/2009, disciplinandone altresì il patto di stabilità. Determina, inoltre, il concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali e l'assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti.

¹² La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 149-157) definisce il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale e disciplina il patto di stabilità. Modifica inoltre l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario, e della

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 27, co. 7	Organizzazione del tavolo di confronto tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome.	D.P.C.M. 21 giugno 2009	D.P.C.M. 6 agosto 2009 Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 213 del 14/9/2009)

1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Come già illustrato nella prima relazione semestrale, alla quale si rinvia per una più ampia trattazione del sistema di organi istituiti dalla legge delega, la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale¹⁴ è una commissione parlamentare bicamerale, composta da quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari in modo da rispecchiare la proporzione. Il Presidente della Commissione bicamerale è nominato tra i componenti della Commissione stessa dai Presidenti di Camera e Senato d'intesa tra loro. La Commissione formula osservazioni e fornisce elementi di valutazione utili al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sugli schemi dei quali è chiamata ad esprimere il proprio parere. Ha, inoltre, il compito di verificare l'attuazione del federalismo fiscale, riferendo, ogni 6 mesi, alle Camere. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 42, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, hanno proceduto rispettivamente alla nomina dei quindici senatori¹⁵ e dei quindici deputati¹⁶ componenti della Commissione bicamerale nonché, d'intesa tra di loro, alla designazione del Presidente della stessa.

norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione.

¹⁴ La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 160-164) determina il contributo della regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà e della norme generali per il coordinamento dell'ordinamento finanziario della regione con l'attuazione del federalismo fiscale, nonché con le norme di attuazione (emanate con D.Lgs. 12/2011 che – conseguentemente – disciplina l'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione).

¹⁵ Articolo 3 della legge n. 42 del 2009.

¹⁶ Cfr. resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica n. 322 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 189.

¹⁷ Cfr. resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati n. 274 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 72.

La prima seduta della Commissione ha avuto luogo mercoledì 17 marzo 2010 nella quale si è proceduto all'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari. Con la costituzione dell'Ufficio di Presidenza è stata pianificata la programmazione dei lavori della Commissione, inserendo come primo punto in agenda, sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 42¹⁷, l'adozione di un proprio regolamento interno. Nella seduta del 13 aprile 2010 la Commissione ha approvato all'unanimità il proprio regolamento interno.

Con riferimento al procedimento di adozione dei decreti legislativi, si rammenta che i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009 prevedono che questi siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione (nonché con altri ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei decreti). Gli schemi di decreto legislativo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e successiva sottoposizione degli stessi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

A seguito della modifiche introdotte dalla legge n. 85 del 2011, le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi entro 90 giorni¹⁸ dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati, fatta salva l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, per la quale è previsto un ulteriore termine. Si ricorda inoltre che la citata legge ha soppresso la disposizione che prevedeva la possibilità per la Commissione bicamerale di richiedere la proroga di 20 giorni del termine per l'espressione del parere.

L'intesa da raggiungersi in sede di Conferenza unificata non è considerata presupposto necessario e vincolante per l'esercizio del potere delegato da parte del Governo: è previsto infatti che, in mancanza di intesa, e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Tale situazione si è determinata in relazione all'esame dello schema di decreto sul c.d. federalismo demaniale, su quello relativo al federalismo fiscale municipale, nonché sullo schema in materia di interventi speciali (atto n. 339) e su quello

¹⁷ Tale norma dispone che "l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori".

¹⁸ In luogo dei 60 giorni precedentemente previsti.

relativo ai meccanismi premiali e sanzionatori (atto n. 365), come si illustrerà più avanti.

Nell'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, questo ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, rendendo comunicazioni al riguardo davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Tale situazione si è verificata, anche se con talune peculiarità, in relazione all'emanazione dello schema di decreto sul federalismo fiscale municipale (atto n. 292), come più diffusamente illustrato nel paragrafo dedicato a tale provvedimento.

Infine, al termine dell'iter parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, si prevede che il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta. Tale situazione si è determinata in relazione all'emanazione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010), per il decreto concernente i fabbisogni standard degli enti locali, nonché, nel semestre di riferimento, per il federalismo fiscale regionale (D.Lgs. n. 68/2011).

Nel periodo preso in considerazione dalla presente relazione - vale a dire nel periodo dal 1 dicembre 2010¹⁹ alla data considerata nella redazione della presente relazione (31 maggio 2011) - la Commissione, oltre alle ordinarie sedute, ha svolto le audizioni riepilogate, specificando i singoli soggetti auditi, nella tabella che segue. Confermando la prassi instauratasi nel semestre precedente, alcune audizioni sono state svolte congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, al fine di condividere il patrimonio informativo utile alla redazione dei pareri parlamentari.

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Seguito dell'audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292) ²⁰	V Camera	30 novembre 2010

¹⁹ Si rammenta che la prima relazione semestrale si riferiva al periodo dal 13 aprile 2010 (data di approvazione del regolamento interno) alla data del 30 novembre 2010. Peraltro nella precedente relazione non si è dato conto, a causa dei tempi di redazione della stessa, di una audizione tenutasi in tale ultima data, che viene pertanto indicata nella presente relazione.

²⁰ Si ricorda che la prima parte dell'audizione del Presidente della COPAFF del 17 novembre è stata svolta solo dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana proprietà edilizia (Confedilizia), della Federazione italiana per la casa (Federcasa), dell'Associazione sindacato piccoli proprietari immobiliari (ASPP), della Federabitazione-Confindustria e della Legacoop-Abitanti (A.N.C.Ab.) - schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292)		1° dicembre 2010
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia del territorio - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292)	V Camera	1° dicembre 2010
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292)	V Camera	9 dicembre 2010
Audizione di rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero della salute - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)	V Camera	16 febbraio 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009 - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)		17 febbraio 2011
Audizione di membri del Comitato promotore "Mezzogiorno su la testa" - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)		22 febbraio 2011
Audizione informale di esperti del settore - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)		22 febbraio 2011
Audizione di rappresentanti della SVIMEZ, del CEIS, del CERM e dell'ISSIRFA-CNR, - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)		23 febbraio 2011
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)	V Camera	24 febbraio 2011
Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)	V Camera	2 marzo 2011
Audizione di rappresentanti della SVIMEZ - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	28 marzo 2011
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	28 marzo 2011
Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	29 marzo 2011
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) - schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	29 marzo 2011

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	29 marzo 2011
Audizione del prof. Gianfranco Viesti, rappresentante del CERPEM, Centro Ricerche per il Mezzogiorno, – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	30 marzo 2011
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	30 marzo 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009 – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	31 marzo 2011
Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 339)	V Camera	17 maggio 2011
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 339)	V Camera	17 maggio 2011
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 339)		21 maggio 2011
Audizione di rappresentanti della dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 339)	V Camera	24 maggio 2011
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365)		15 giugno 2011
Audizione del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365).		16 giugno 2011
Audizione del direttore dell'Agenzia del Demanio, Maurizio Prato, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		22 giugno 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		23 giugno 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365)		23 giugno 2011
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		28 giugno 2011
Audizione di rappresentanti della Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), della Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) e dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		29 giugno 2011

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Audizione di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti di RETE Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confindustria, Confcommercio e Confesercenti) in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		5 luglio 2011
Audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA) in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		7 luglio 2011

L'attività conoscitiva della Commissione ha risposto all'esigenza non solo di acquisire elementi informativi finalizzati all'esame degli schemi di decreto presentati dal Governo (attività consultiva), ma anche di svolgere le funzioni d'impulso e controllo sull'attuazione del federalismo fiscale, assegnate dalla legge n. 42. La Commissione, infatti, sulla base dell'attività conoscitiva svolta può, da un lato, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi (attività che può qualificarsi come *propositiva*) e, dall'altro, verificare lo stato di attuazione della legge delega.

2. I DECRETI LEGISLATIVI FINORA PUBBLICATI

Rinvio alla relazione semestrale del 30 novembre 2010 per una più diffusa esposizione degli aspetti procedurali dei provvedimenti emanati nel primo semestre, nei paragrafi che seguono, oltre ad una sintesi del loro contenuto, si dà conto dello stato di attuazione di tutti i decreti legislativi sinora adottati.

2.1 Federalismo demaniale

Lo schema di decreto legislativo recante l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196), in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42²¹, è stato assegnato, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, il 18 marzo 2010 alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Sul provvedimento non è stata espressa l'intesa da parte della Conferenza Unificata, come esposto nella relazione approvata dal Consiglio dei ministri il 12 marzo 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 (trasmissa alle Camere unitamente allo schema di decreto) nella quale sono indicate le motivazioni per le quali l'intesa medesima non è stata raggiunta.

Le suddette Commissioni parlamentari hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 19 maggio 2010, con l'approvazione di pareri favorevoli con condizioni e osservazioni. Il decreto legislativo n. 85 del 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010 ed è entrato in vigore il 26 giugno 2010.

Con riferimento al suo contenuto, il decreto – che è stato ampiamente modificato ed integrato sulla base dei pareri parlamentari – prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, operata attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e la successiva attribuzione dei beni agli enti medesimi.

²¹ La norma citata prevede che, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, i relativi decreti legislativi stabiliscano i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
- b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
- c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
- d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale. L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti in attuazione del decreto, che entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti territoriali, possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio. Resta comunque riservata allo Stato la dichiarazione dell'eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali.

Il decreto dispone il trasferimento alle regioni, entro 180 giorni, dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico, salvo i laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola provincia, che dovranno essere trasferiti alle province, assieme alle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e i siti di stoccaggio di gas naturale. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito è destinata da ciascuna regione alle province, sulla base di una intesa conclusa fra la regione e le singole province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico.

I beni oggetto del trasferimento vengono inseriti in appositi elenchi adottati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, da emanare entro 180 giorni. Successivamente, le regioni e gli enti locali che intendono acquisirli sono tenuti a presentare un'apposita domanda di attribuzione, con annessa relazione, all'Agenzia del demanio. A seguito del DPCM di trasferimento, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato indicati dall'art. 5 - salvo alcune eccezioni - entrano a far parte, con pertinenze ed accessori, del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali; questi ultimi si fanno carico, a seguito del trasferimento, degli eventuali oneri e pesi di cui è gravato il bene.

L'articolo 5 individua le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tra i quali sono annoverati i beni appartenenti al demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; i beni appartenenti al demanio idrico con specifiche esclusioni, gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale; le miniere ubicate su terraferma, nonché altri beni immobili dello Stato. Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento, tra gli altri, gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni pubbliche; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti

al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche e le strade ferrate in uso; i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni in uso, a qualsiasi titolo, al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

Quelora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale con apposito DPCM dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

A seguito del parere parlamentare è stata rivisitata la disciplina che consente la valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare, prevedendo a tal fine che i beni trasferiti agli enti territoriali possano, previa loro valorizzazione, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, sulla base di un valore, la cui congruità dovrà essere attestata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio; è stata data inoltre alla Cassa depositi e prestiti la facoltà di partecipare ai predetti fondi. Viene stabilito, inoltre, che le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici necessari alla valorizzazione debbano essere concluse prima del conferimento dei beni.

E' stata altresì introdotta una procedura per l'adozione di DPCM biennali di attribuzione di beni eventualmente residui disponibili per ulteriori trasferimenti a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con la possibilità per gli enti territoriali di avanzare motivata richiesta, nonché una procedura di consultazione preventiva per l'utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali, in base alla quale essi possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato.

E' stata inoltre introdotta la previsione di una intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della determinazione delle modalità per la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti di attribuzione dei beni. Per le spese relative ai beni trasferiti è stata, inoltre, prevista l'esclusione dai vincoli relativi al patto di stabilità interno per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

Si prevede infine un vincolo di destinazione dei proventi netti derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione dei beni trasferiti, prevedendo che tali proventi, per un ammontare pari al 75%, siano destinati alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento; la residua quota del 25% viene destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Si segnala che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo²², che individua le tipologie di beni esclusi dal trasferimento, è stato parzialmente modificato dall'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. In particolare, il citato decreto ha disposto l'esclusione dall'elenco dei beni non trasferibili i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data del 26 giugno 2010 (entrata in vigore del decreto legislativo n. 85), prevedendo (con un comma aggiuntivo 5-bis) che essi possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali.

E' prevista inoltre l'adozione entro il 13 luglio 2011 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di stabilire termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

Il successivo comma 5-ter (anch'esso introdotto dal decreto-legge) prevede che tale disposizione non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data del 14 maggio 2011 (entrata in vigore del decreto-legge), ovvero per gli accordi e le intese relative ai beni di cui all'articolo 2, comma 196-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativa alla dismissione di immobili militari.

Inoltre, in sede di prima applicazione la richiesta per l'attribuzione di beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari può essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 85, entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al medesimo comma dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa.

La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

²² L'articolo 5, comma 2, individua le tipologie e le caratteristiche dei beni non trasferibili agli enti territoriali. Si tratta di:

- immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici destinatari di immobili statali in uso governativo e dalle Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999. La esclusione opera a condizione che i predetti edifici siano utilizzati per finalità istituzionali;
- porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore;
- beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dal comma 5 dell'articolo in esame che specifica la disciplina del trasferimento dei beni indicati negli accordi di valorizzazione e di sviluppo culturale definiti dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (26 giugno 2010);
- reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche;
- strade ferrate in uso di proprietà dello Stato;
- parchi nazionali e le riserve naturali statali.

di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto ministeriale.

Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 11 giugno 2010 ed entrato in vigore il 26 giugno 2010), come modificato dal decreto-legge 70 del 2011, prevede una serie di adempimenti riepilogati nella tabella seguente:

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovranazionale; 2) dei laghi di ambito sovranazionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province, unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province, unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 3	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di formazione degli elenchi dei beni trasferibili.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	All'esame della Conferenza unificata dal 5 maggio 2011
Art. 3, co. 4, primo periodo	Presentazione all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita domanda di acquisizione dei beni, con relativa relazione.	entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. di cui al comma 3	
Art. 3, co. 4, ultimo periodo	Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.	entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo	
Art. 3, co. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del patrimonio dei beni "inoptati" (c.d.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
	patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.		
Art. 4, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile.		
Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo	Comunicazione alla Agenzia del demanio da parte delle amministrazioni statali e degli altri enti degli elenchi relativi ai beni di cui si richiede l'esclusione. Completazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'elenco dei beni di cui si richiede l'esclusione.	24 settembre 2010 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	Agenzia Demanio Circ. n. 24320 del 24 giugno 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 28104 del 26 luglio 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 33426 del 17 settembre 2010
Art. 5, co. 3, quarto periodo	Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di definizione dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, da pubblicare sul sito internet dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni. Per l'elenco dei beni si veda il sito dell'Agenzia: http://benidellostelo.agenziaedemania.it/BeniPatrimoni/ati/index.php	8 novembre 2010 (entro i successivi 45 giorni)	Vedi Nota ²³
Art. 5, co. 4, primo periodo	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti.	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati negli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5-bis	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.	13 luglio 2011 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011)	
Art. 7,	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei	A decorrere dal 1°	

²³ Il 9 novembre 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Conferenza unificata il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni da escludere dal trasferimento agli enti territoriali. Nella seduta del 18 novembre 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento congiunto con la richiesta di modifiche del testo, considerato nella sua impostazione irricevibile e la costituzione di un tavolo di confronto per la revisione. Il MEF ha nei mesi successivi più volte integrato l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, mentre Regioni ed Enti locali hanno richiesto approfondimenti su talune tipologie di beni o su singoli beni immobili. Su tale elenco, posto all'ordine del giorno il 18 maggio 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
co. 1	Ministri di attribuzione a cadenza biennale di ulteriori beni eventualmente residui disponibili per successivi trasferimenti.	gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	
Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione del D.P.C.M. di trasferimento dei beni.	A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	
Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.		
Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	

2.2 Roma capitale

Lo schema di decreto recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (atto n. 241), è stato assegnato, in data 8 settembre 2010, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ai fini dell'espressione del parere parlamentare. Sullo schema è stata espressa l'intesa da parte della Conferenza Unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 15 settembre 2010, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e osservazioni. Con riferimento all'iter presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame, iniziato il 14 settembre, si è concluso il successivo 16 settembre con l'approvazione del parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Il 18 settembre 2010, il decreto legislativo n. 156 del 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 3 ottobre 2010. Il testo del decreto legislativo definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 17 settembre 2010 presenta tuttavia talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Si rammenta che l'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'iter parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 20 settembre 2010, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa²⁴.

Si ricorda infine che, come emerso anche nel corso del dibattito presso la Commissione²⁵, la delega relativa alla definizione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale risulta solo parzialmente esercitata. Infatti, l'applicazione di alcune norme quali quella relativa ai poteri dell'Assemblea capitolina e quella relativa allo status degli amministratori di Roma capitale²⁶ sono subordinate all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42 del 2009, il quale dovrà specificare le funzioni di Roma capitale e definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi.

²⁴ Cfr. Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale (Doc. XVI-bis n. 3) - approvata il 30 novembre 2010.

²⁵ Cfr. resoconti delle sedute del 14, 15 e 16 settembre 2010.

²⁶ Rispettivamente articoli 3 e 5 del D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156.

Quanto al contenuto, il decreto legislativo n. 156 del 2010, pertanto, attua la delega limitatamente alla disciplina degli organi di governo di Roma capitale, individuati nell'Assemblea capitolina, nella Giunta capitolina e nel Sindaco.

L'Assemblea capitolina, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, è composta dal Sindaco e da 48 consiglieri e presieduta da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Tra le competenze dell'Assemblea capitolina vi è la deliberazione dello statuto di Roma capitale, nonché l'adozione di regolamenti per la disciplina delle funzioni amministrative assegnate dalla legge sul federalismo fiscale a Roma capitale, che dovranno essere specificate in un successivo decreto legislativo.

Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma capitale e la Giunta, composta da assessori nominati dal Sindaco nella misura di un quarto dei consiglieri dell'Assemblea capitolina, collabora con il Sindaco per il governo di Roma capitale.

Il decreto n. 156/2010 conferisce e disciplina lo status di amministratori di Roma capitale ai consiglieri dell'Assemblea capitolina, agli assessori della Giunta capitolina e al Sindaco.

I confini di Roma capitale, secondo le previsioni della legge sul federalismo fiscale, sono quelli del comune di Roma; secondo l'art. 24 della medesima legge, quando sarà attuata la disciplina delle città metropolitane, prevista dall'art. 23 della stessa legge, le disposizioni illustrate si intenderanno riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

Il provvedimento prevede che, per quanto non espressamente stabilito, alla materia si applichino le vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), nonché ogni altra disposizione di legge.

Il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 ed entrato in vigore il 3 ottobre 2010), prevede alcuni adempimenti, connessi all'entrata in vigore di un successivo decreto legislativo²⁷, riportati nella tabella seguente:

²⁷ Come già sopra illustrato, si tratta del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge n. 42 del 2009, che dovrà specificare le funzioni di Roma capitale e definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi. Al momento della redazione della presente relazione, l'iter di adozione del citato decreto legislativo non risulta avviato.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4	L'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	
Art. 3, co. 5	L'Assemblea capitolina approva lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	
Art. 5, co. 7	Le disposizioni relative allo status del Sindaco, degli Assessori componenti della Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina - disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo decreto legislativo di attuazione.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	

2.3 Fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240), è stato assegnato, in data 8 settembre 2010, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere. Sullo schema è stata espressa l'intesa da parte della Conferenza Unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Con riferimento all'iter presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame dello schema di decreto è iniziato il 5 ottobre 2010 e si è concluso il 10 novembre 2010, con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Terminata la fase di esame parlamentare, anche da parte delle Commissioni bilancio delle due Camere, il 17 dicembre 2010 il decreto legislativo n. 216 del 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 18 dicembre 2010. Il testo del decreto legislativo deliberato definitivamente dal Consiglio dei ministri in data 18 novembre 2010 presenta talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, come già accaduto in occasione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010).

Si rammenta, come illustrato nel paragrafo dedicato al decreto su Roma capitale, che l'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'iter

parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 novembre 2010, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa²⁸.

Fabbisogno standard: funzione e contenuti

Quanto al contenuto del decreto, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, incentrato sull'abbandono del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

I criteri generali di delega recati dalla legge n. 42/2009 prevedono a tal fine il superamento del criterio della spesa storica in favore di nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, che sono il "fabbisogno standard", per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e la "perequazione della capacità fiscale", per il finanziamento delle altre funzioni.

Pertanto, il nuovo sistema di ripartizione delle risorse nei confronti degli enti territoriali dovrà essere basato sull'individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Si rammenta che, secondo la definizione data dalla legge delega, il fabbisogno standard "valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica". Sulla base di tale espressa indicazione legislativa il fabbisogno standard appare dunque costituire il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni

Il computo delle occorrenze finanziarie derivante dai fabbisogni standard andrà effettuato rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, che vengono

²⁸ Cfr. Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale (Doc. XVI-bis, n. 3) - approvata il 30 novembre 2010.

espressamente individuate nel provvedimento, sia per i comuni che per le province (funzioni generali di amministrazione, di polizia locale, viabilità, istruzione pubblica ed altre). A tal fine andranno altresì stabiliti gli obiettivi di servizio connessi ai livelli essenziali delle prestazioni da erogare. La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

- l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
- la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore - S.O.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

Le metodologie risultanti dall'attività della SOSE dovranno essere sottoposte alla valutazione della Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale (o, se nel frattempo istituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia del fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

E' inoltre previsto che gli enti locali virtuosi possano trarre beneficio dalla propria efficienza, stabilendosi che, fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard e la spesa effettiva dell'ente locale sia acquisita dal bilancio dell'ente medesimo.

Viene infine stabilito un periodo transitorio, dall'anno 2011 all'anno 2013, per l'applicazione del criterio di finanziamento basato sui fabbisogni standard a tutte le funzioni fondamentali, cui segue poi un successivo triennio per l'entrata a regime del nuovo sistema. In ciascuno degli anni predetti i fabbisogni individuati, relativi per ognuno degli anni medesimi ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, con conclusione dell'entrata a regime, quindi, decorso il triennio transitorio, al 2017.

Si segnala che nel mese di gennaio scorso è iniziata la fase di raccolta dei dati finalizzati alla determinazione dei fabbisogni standard, relativamente a due delle funzioni fondamentali di comuni e province²⁹. In particolare, è stato predisposto un sistema telematico di raccolta delle informazioni, attraverso il portale "progetto fabbisogni standard"³⁰ relativamente alla funzione di polizia locale per i comuni e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico-servizi del mercato del lavoro per le province³¹.

Alla data della redazione della presente relazione risulta terminata la fase di raccolta dei dati per le prime due funzioni, che saranno elaborati sulla base di modelli matematici sviluppati da SOSE e IFEL per individuare i livelli di finanziamento corrispondenti ai fabbisogni standard relativi ai servizi oggetto di rilevazione.

A tale proposito, si segnala che l'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 reca, tra l'altro, le modalità applicative per la pubblicazione dei questionari, prevedendo in particolare che tali questionari siano pubblicati sul sito internet della SOSE a partire dalla data che è resa nota con un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto per la restituzione dei questionari compilati.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 24 maggio 2011, con il quale si è dato avvio ad una nuova fase di raccolta dei dati relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo di comuni e province³². Nel decreto direttoriale si comunica inoltre che sono stati resi disponibili sul sito della SOSE i questionari relativi alle citate funzioni, che dovranno essere restituiti alla SOSE entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo

²⁹ L'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 definisce le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane prese in considerazione in via provvisoria ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard. Si tratta in particolare di sei funzioni per i Comuni (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; istruzione pubblica; viabilità e trasporti; gestione del territorio e dell'ambiente; settore sociale) e sei per le province (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; istruzione pubblica; trasporti; gestione del territorio; tutela ambientale; servizi del mercato del lavoro).

³⁰ Il "progetto fabbisogni standard" è il portale web (<https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/>) nato in attuazione del decreto legislativo in esame, sul quale sono disponibili i questionari nonché le relative istruzioni di compilazione, al quale gli enti locali accedono mediante l'inserimento di credenziali di identificazione.

³¹ In relazione alle citate funzioni sono stati predisposti rispettivamente il questionario FC02U per i Comuni e il questionario FP06U per le province.

³² Per i comuni il questionario è articolato in quattro sottogruppi di attività: servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (FC01A), dei servizi di ufficio tecnico (FC01B), servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (FC01C) e altri servizi generali (FC01D); mentre per le province è stato predisposto un unico questionario relativo alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (FP01U).

provvedimento (e quindi entro il 29 luglio 2011). La mancata restituzione del questionario interamente compilato entro il predetto termine è sanzionato con il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati alla provincia o al comune inadempiente³³.

Terminata la fase di raccolta ed elaborazione dei dati delle sopra citate funzioni fondamentali, i relativi fabbisogni standard così determinati, entreranno in vigore per una fase sperimentale, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 216 del 2010, a partire dal 2012 per poi entrare a regime nell'arco del triennio successivo.

Il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2010, ed entrato in vigore il giorno successivo - 18 dicembre 2010), prevede alcuni adempimenti riepilogati nella tabella seguente:

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 1, lett. a) e c)	Predisposizione, da parte della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e, eventualmente, di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. I Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.	29 luglio 2011	Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (articolo 6, comma 2, lettera b)) e Decreto del Direttore delle Finanze del 24 maggio 2011, con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati.
Art. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione di una nota metodologica relativa alla procedura di calcolo del cui agli articoli precedenti, nonché del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorso 15 giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorso 15 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.		

³³ Articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010.

2.4 Federalismo fiscale municipale

Il quarto schema di decreto legislativo esaminato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292), in attuazione dell'articolo 2, commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42, è stato assegnato in data 9 novembre 2010 alla Commissione medesima, nonché alle Commissioni bilancio delle due Camere.

Sul provvedimento non è stata espressa l'intesa da parte della Conferenza Unificata, come esposto nella relazione approvata dal Consiglio dei ministri il 5 novembre 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42/2009 (trasmessa alle Camere unitamente allo schema di decreto) nella quale sono indicate le motivazioni per le quali l'intesa medesima non è stata raggiunta.

Il termine per l'espressione del parere, stabilito nella data dell'8 gennaio 2011, è stato poi prorogato di venti giorni, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, della richiamata legge n. 42, venendo pertanto postposto al successivo 28 gennaio. Peraltro, in prossimità di tale termine, ed in relazione all'opportunità di approfondire ulteriormente l'esame del provvedimento, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 gennaio, ha stabilito di attendere comunque l'espressione del parere parlamentare fino alla settimana successiva al termine in questione. In relazione a tale nuova scadenza, l'esame dello schema da parte della Commissione si è concluso nella giornata del 3 febbraio 2011. La proposta di parere del presidente della Commissione, posta in votazione, non è stata approvata essendovi stata parità tra i voti favorevoli e quelli contrari. Nella medesima data il Consiglio dei ministri ha proceduto all'approvazione in via definitiva del decreto legislativo.

Nella giornata successiva il Presidente della Repubblica - come precisato in una nota del Quirinale - in relazione al preannunciato invio, ai fini della emanazione ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, del testo del decreto legislativo, ha rappresentato al Presidente del Consiglio che "non sussistono le condizioni per procedere alla richiesta emanazione, non essendosi perfezionato il procedimento per l'esercizio della delega previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge n. 42 del 2009 che sanciscono l'obbligo di rendere comunicazioni alle Camere prima di una possibile approvazione definitiva del decreto in difformità dagli orientamenti parlamentari". Il Capo dello Stato ha pertanto comunicato al Presidente del Consiglio di non poter ricevere il decreto approvato dal Governo.

In particolare i primi tre periodi del comma 4 predetto dispongono che "Decorso il termine per l'espressione dei pareri (...) i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo."

In relazione a ciò, il Governo ha approvato il successivo 9 febbraio il testo del decreto, trasmesso alle Camere il 15 febbraio 2011 (atto n. 292-b/s), che il Senato ha esaminato nelle giornate del 22 e 23 febbraio, approvandolo con una risoluzione; analogo esame, anch'esso concluso con l'approvazione del testo mediante una risoluzione, è stato effettuato presso la Camera nelle giornate del 1° e 2 marzo. L'atto, emanato come D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011.

Per quanto concerne l'iter, nell'ambito dell'esame del citato provvedimento la Commissione ha svolto nel complesso 19 sedute, tra le quali otto audizioni³⁴ svolte, in parte, in collaborazione con la Commissione bilancio della Camera dei deputati:

- Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF);
- Rappresentanti di sindacati e associazioni di inquilini e proprietari immobiliari, nonché dell'ANCE e dell'IFEL;
- Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali;
- Agenzia del territorio;
- Rappresentanti di Confedilizia, nonché federazioni e associazioni di proprietari immobiliari e di cooperative edilizie;
- Corte dei conti.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati rilievi e osservazioni delle seguenti Commissioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 1ª Affari costituzionali e 6ª Finanze del Senato; I Affari costituzionali, VI Finanze e VIII Ambiente della Camera dei deputati.

Con riferimento al suo contenuto, il predetto decreto interviene principalmente sull'assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, a decorrere, in una prima fase di avvio triennale, dal 2011, e poi disciplinato a regime a decorrere dal 2014, con l'introduzione, in sostituzione di tributi vigenti, dell'imposta municipale (IMU).

In particolare, per quanto concerne la fiscalità immobiliare, dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni: a) l'intero gettito dell'IRPEF sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare; b) una quota, pari al 30 per cento, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7 per cento nel 2011 ed al 21,6 per cento dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti. I gettiti in questione affluiscono ad un Fondo sperimentale di riequilibrio istituito dal comma 3 dell'articolo 2, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente

³⁴ Si precisa che gli atti delle audizioni nonché la documentazione raccolta è consultabile sul sito internet della Camera dei deputati nella sezione appositamente dedicata all'attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

equilibrata la devoluzione dei gettiti medesimi ai Comuni. Il Fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, nell'osservanza, comunque, di due specifici criteri: una quota del 30 per cento del Fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e, al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20 per cento dovrà essere destinata ai piccoli comuni. L'articolo 13 del decreto, istituisce inoltre, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province a seguito della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali, un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte dai predetti enti, articolato in due componenti con riferimento alle funzioni fondamentali e non fondamentali.

Ai Comuni viene inoltre attribuita una compartecipazione al gettito IVA, che dovrà essere determinata con apposito DPCM in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'IRPEF. Il gettito ai singoli Comuni verrà attribuito con riferimento al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell'imposta; in prima applicazione l'assegnazione ai Comuni avverrà sulla base del gettito IVA per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun ente locale.

Al potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione sono finalizzate le disposizioni che inaspriscono le sanzioni amministrative per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili – ivi comprese quelle in materia di canone di locazione nell'ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca – nonché che ampliano l'interscambio informativo sui dati catastali. Nella medesima finalità viene incentivato il ruolo dei Comuni, prevedendosi che ad essi sia assegnata una quota pari al 50 per cento del gettito derivante dalla loro attività di accertamento, e che tale quota sia assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

E' inoltre istituita, come sopra accennato, la cedolare secca sugli affitti, vale a dire la possibilità per i proprietari di immobili concessi in locazione di optare dal 2011, in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef sui redditi della locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, le cui aliquote sono pari al 21 per cento per i contratti a canone libero ed al 19 per cento per quelli a canone concordato. Oltre a severe sanzioni in caso di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l'applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) si dispone che, in caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

Vengono inoltre modificate le aliquote di tassazione dei trasferimenti immobiliari, che sono individuate al 2 per cento nel caso di prima casa di abitazione ed al 9 per cento nelle restanti ipotesi (le attuali aliquote sono stabilite rispettivamente al 3 ed al 10 per cento, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate). Le nuove aliquote dell'imposta di registro sostituiscono inoltre, a decorrere dal 2014 – data di entrata in vigore delle stesse – l'imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e

le tasse ipotecarie. Viene inoltre introdotta la possibilità, con criteri da definirsi in un provvedimento amministrativo, di aumentare l'addizionale IRPEF - ovvero di istituirla nei comuni nei quali non risulti finora stabilita - oltre la percentuale dello 0,4 per cento, che in ogni caso costituirà il limite massimo raggiungibile; l'aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2 per cento annuo. Viene poi istituita, l'imposta di soggiorno, affidandosi ai Comuni capoluogo di provincia ed alle città turistiche e d'arte la possibilità di istituire un'imposta da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, con un tetto di 5 euro per notte di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo; si prevede altresì una nuova disciplina dell'imposta di scopo (ora prevista nella legge n. 296/2009), da stabilirsi con un DPCM che, tra l'altro, possa aumentarne la durata fino a dieci anni e prevedere che il relativo gettito finanzia l'intero ammontare della spesa cui l'imposta stessa è destinata.

Per quanto concerne l'imposta municipale (IMU), essa è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Irpef (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'ICI, ed ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze. La relativa aliquota è stabilita nello 0,76 per cento, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l'imposta sul reddito delle società (Ires). I Comuni medesimi possono peraltro modificare la suddetta aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione (la modifica è invece consentita fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati). Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell'ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all'esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit, ecc.). Il decreto prevede poi, sempre a decorrere dal 2014, l'imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale (che potrà anche prevederne esenzioni ed agevolazioni) in sostituzione degli attuali tributi sull'occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull'installazione dei mezzi pubblicitari; la relativa disciplina verrà dettata con successivo regolamento, sulla base di alcuni criteri tra i quali la previsione che il presupposto del tributo è l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e che il soggetto del tributo medesimo è quello che effettua l'occupazione. Viene infine stabilito il principio di indeducibilità dell'IMU dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP.

In ordine alle regioni a statuto speciale, il decreto si applica nel rispetto degli statuti delle stesse e in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della citata legge 42 in materia di coordinamento della finanza di tali autonomie.

In ultimo, si prevede il monitoraggio degli effetti finanziari determinati dal decreto, al fine di valutare il livello della pressione fiscale complessiva, anche con riferimento alle tariffe, coerentemente con il limite massimo della stessa stabilita nel Documento di

finanza pubblica (ora Documento di economia e finanza) di cui all'articolo 10 della legge di contabilità n. 196/2009. Il monitoraggio viene svolto dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, mediante la COPAFF, che propone eventualmente al Governo misure correttive.

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 ed entrato in vigore il 7 aprile 2011), prevede una serie di adempimenti ripilogati nella tabella seguente:

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa la percentuale della compartecipazione dei comuni al gettito dell'IVA.		Raggiunta Intesa in Conferenza unificata il 31 maggio 2011
Art. 2, co. 5	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative relative al ventennio dell'applicazione - a decorrere dal 2012 - nelle regioni a statuto ordinario dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica e al corrispondente aumento dell'accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto.	Entro il 31 dicembre 2011	
Art. 2, co. 7	Decreto del Ministro dell'interno, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio nonché le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.	Annualmente entro il 30 novembre	Raggiunto Accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 31 maggio 2011
Art. 2, co. 8	Decreto del Ministro dell'interno che determina la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IVA.		
Art. 2, co. 8 (ultimo periodo)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la quota di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni può essere incrementata, dopo il 2012, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.		
Art. 2, co. 9	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale possono essere modificate le aliquote e le quote del gettito dei tributi da attribuire ai comuni con riferimento all'imposta di registro e di bollo, all'imposta ipotecaria e catastale, nonché ai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie; del gettito della compartecipazione IVA; del gettito della cedolare secca; nonché della compartecipazione dei comuni al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 10, lett. b)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, con riferimento alla quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento.		
Art. 3, co. 4	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità di esercizio dell'opzione al regime della cedolare secca, nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima.	6 luglio 2011 (entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Circolare dell'Agenzia delle entrate - prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 ³⁵ .
Art. 4, co. 3	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988 che detta la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno.	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 5, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina il graduale "sblocco", anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentarla nel caso in cui sia stata istituita.	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 6, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988 che disciplina la revisione dell'imposta di scopo.	Entro il 31 ottobre 2011	
Art. 8, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere modificata l'aliquota dell'imposta municipale propria (0,76%) sugli immobili non costituenti abitazione principale.		

³⁵ La circolare disciplina le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle entrate ha emanato relativamente alle modalità applicative della cedolare secca le seguenti disposizioni reperibili sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it):

- Provvedimento - prot. 76209/2011 del 19 maggio 2011. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca (mod. SIRA);
- Risoluzione n. 59/E del 26 maggio 2011. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locali congiuntamente all'abitazione;
- Circolare n. 20/E del 1° giugno 2011. Primi chiarimenti sulle nuove modalità di locazione delle locazioni di immobili ad uso abitativo, con riferimento ai destinatari, alla scelta del regime, alle modalità di pagamento e alle sanzioni.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 6	Uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali vengono approvati i modelli della dichiarazione dell'imposta municipale propria, i modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.		
Art. 11, co. 2	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, che detta la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria.		

2.5 Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province e di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario

Il quinto schema di decreto legislativo esaminato, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (atto n. 317), è stato assegnato, in data 10 gennaio 2011, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere. In relazione alla complessità del tema, il termine previsto per l'espressione del parere, stabilito al 11 marzo 2011, è stato prorogato di venti giorni (e, pertanto, spostato alla data del successivo 31 marzo 2011), in base a quanto consentito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 42. Sullo schema è stata espressa l'intesa da parte della Conferenza Unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 24 marzo 2011, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con osservazioni.

Con particolare riferimento all'iter presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame dello schema di decreto è iniziato il 16 febbraio 2011 e si è concluso il 24 marzo 2011, con l'approvazione di un parere favorevole con una condizione, interamente sostitutiva del testo del provvedimento, e osservazioni.

Nell'ambito dell'esame del citato provvedimento la Commissione ha svolto nel complesso quattordici sedute, tra le quali le seguenti audizioni³⁶:

- Ragioneria generale dello Stato;
- Ministero della salute;
- Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali;

³⁶ Si precisa che gli atti delle audizioni nonché la documentazione raccolta è consultabile sul sito Internet della Camera dei deputati nella sezione appositamente dedicata all'attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

- Comitato promotore "Mezzogiorno su la testa";
- Esperti del settore³⁷;
- Istituti esperti del settore: SVIMEZ, CEIS, CERM e ISSIRFA-CNR;
- Corte dei conti;
- Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).

Come per l'esame del decreto sul federalismo fiscale municipale, la suddetta attività conoscitiva si è svolta, in parte, in collaborazione con la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati rilievi e osservazioni dalle seguenti Commissioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza; 1^a Affari costituzionali, 6^a Finanze e 12^a Igiene e Sanità del Senato; I Affari costituzionali, VI Commissione Finanze e XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati. Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 23 marzo 2011, anche il parere del Comitato per la legislazione.

Emanato il 6 maggio 2011, il decreto legislativo n. 68 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il successivo 12 maggio 2011. Si precisa che il testo del decreto presenta talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata, come già accaduto in occasione di precedenti decreti legislativi³⁸.

Al momento della redazione della presente relazione non risulta pervenuta alle Camere la relazione³⁹, nella quale dovranno essere indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa.

Quanto al contenuto il decreto – che è stato ampiamente modificato ed integrato sulla base dei pareri parlamentari – individua, con riferimento all'autonomia di entrata delle regioni, le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e dispone la contestuale soppressione dei trasferimenti statali. A tal fine si dispone che a decorrere dal 2013 venga rideterminata l'addizionale regionale all'Irpef, con corrispondente riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente; la rideterminazione deve comunque garantire

³⁷ Il giorno 22 febbraio 2011, al fine di approfondire alcune questioni tecniche, si è svolta un'audizione informale di alcuni esperti del settore, la cui documentazione è disponibile presso la Segreteria della Commissione.

³⁸ Decreto legislativo n. 156/2010 (Roma capitale) e decreto legislativo n. 216/2010 (Costi e fabbisogni standard enti locali).

³⁹ L'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'iter parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

alle regioni entrate equivalenti alla soppressione sia dei trasferimenti statali che della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, entrambe disposte dal provvedimento. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le eventuali maggiorazioni dell'addizionale, attualmente pari all' 0,9%, che ciascuna regione può effettuare nel limite dello 0,5% fino al 2013, dell'1,1% per il 2014 e del 2,1% dal 2015; qualora peraltro la maggiorazione sia superiore allo 0,5% la parte eccedente tale quota non si applica ai contribuenti titolari di redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito (fino a 15.000 euro).

Alle regioni spetta altresì una compartecipazione al gettito Iva, che per gli anni 2011 e 2012 viene calcolata in base alla normativa vigente, mentre dal 2013 sarà fissata in misura pari al fabbisogno sanitario "in una sola regione". In applicazione del principio di territorialità tale compartecipazione dal 2013 verrà attribuita in base al luogo effettivo di consumo, vale a dire quello in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ovvero, nel caso degli immobili, il luogo di ubicazione; regole specifiche vengono previste per l'Iva concernente i beni e servizi di mercato. Per quanto concerne l'Irap, a decorrere dal 2013 ciascuna regione, a carico del proprio bilancio, può ridurre le aliquote, fino ad azzerarle; la riduzione non è tuttavia ammessa qualora la regione interessata abbia aumentato l'addizionale Irpef in misura superiore all' 0,5 %. Le regioni possono poi istituire, a carico dei propri bilanci, ulteriori detrazioni in favore delle famiglie, nonché in sostituzione di misure di sostegno sociale (sussidi, voucher, ecc). Viene altresì disposto, al fine di incentivare l'attività di contrasto all'evasione fiscale, che alle regioni sia attribuito l'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale nel proprio territorio, sui tributi propri derivati, nonché una quota (commisurata all'aliquota di compartecipazione) del gettito recuperato in riferimento all'IVA. Per la gestione dei loro tributi le regioni possono stipulare apposite convenzioni con l'agenzia delle entrate.

Il principio applicato ai rapporti tra Stato e regione concernente la soppressione dei trasferimenti statali e la sostituzione degli stessi con l'attribuzione o la compartecipazione a nuovi gettiti viene replicato anche nei rapporti tra regioni e comuni, disponendosi in tal senso la soppressione, dal 2013, dei trasferimenti regionali di parte corrente (e, ove non finanziati con indebitamento, anche di conto capitale) diretti al finanziamento delle spese comunali, sostituendola con una compartecipazione dei comuni ai tributi regionali, prioritariamente all'addizionale regionale Irpef. Il relativo gettito confluirà, per una percentuale non superiore al 30%, in un fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, per venire poi distribuito dalla regione agli enti locali, previo accordo. Specifiche disposizioni concernono inoltre possibili recuperi, dal 2012, delle riduzioni dei trasferimenti operate nei confronti delle regioni con la manovra finanziaria disposta dal decreto-legge n. 78 del 2010, nonché l'erogazione, per il 2011, di risorse destinate al trasporto pubblico locale.

Nel confermare quanto previsto nella delega circa l'affidamento alla normativa statale della definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni (LEP), ed in ordine alla individuazione delle spese relative ai livelli medesimi, che concernono i settori della sanità, dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale (quest'ultimo limitatamente alle spese in conto capitale), viene precisato che per stabilire i LEP vanno

considerate, per ciascuna materia, macro-aree di intervento, operando secondo una progressiva convergenza degli obiettivi di servizio verso i LEP medesimi. Il provvedimento fissa inoltre a regime, dal 2013, le fonti di finanziamento delle spese LEP: tali fonti sono costituite dalla compartecipazione all'iva, dall'addizionale regionale Irpef, dall'Irap, dalle entrate proprie (principalmente i ticket) del settore sanitario e da quote del fondo perequativo. Quest'ultimo viene istituito dal 2013 in ciascuna regione, ed è alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione al gettito Iva, calcolata in modo da garantire l'integrale finanziamento delle spese per i LEP; tali spese saranno nel primo anno computate anche in base ai valori di spesa storica, per poi convergere gradualmente verso i costi standard.

Va segnalato che il decreto legislativo n.23/2011 sul fisco municipale prevede a regime, vale a dire quando i fabbisogni standard per le funzioni fondamentali saranno determinati, un fondo perequativo, alimentato da una compartecipazione all'iva, per comuni e province, istituito nel bilancio dello Stato con stanziamenti separati per le due tipologie di enti. Il decreto dispone che le regioni, a loro volta, istituiscano nel proprio bilancio due fondi, alimentati dal fondo perequativo statale, l'uno per i comuni e l'altro per le province e le città metropolitane.

Con riferimento all'autonomia di entrata delle province e delle città metropolitane secondo quanto dispone il decreto, il finanziamento delle province si incentra principalmente: a) sull'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motori (RC auto), che diviene tributo proprio derivato con aliquota del 12,5%, manovrabile dal 2011 in aumento o in diminuzione nella misura di 3,5 punti percentuali; b) sulla compartecipazione provinciale all'Irpef, a compensazione, dal 2012, della soppressione dei trasferimenti statali alle province nonché dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, (anch'essa soppressa, con attribuzione del gettito allo Stato). Rimane inoltre ferma la vigente attribuzione alle province dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui peraltro viene previsto un riordino finalizzato, per gli atti soggetti all'iva, al passaggio dall'attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli. Inoltre, analogamente ai criteri già applicati nei confronti dei finanziamenti regionali ai comuni, anche i trasferimenti regionali destinati al finanziamento delle spese provinciali sono soppressi, dal 2013, con compensazione a valere sull'istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale; il gettito di tale compartecipazione affluisce, in misura non superiore al 30%, ad un fondo sperimentale di riequilibrio regionale, di durata triennale, per essere poi devoluto ad ogni singola provincia, previo accordo.

Viene inoltre istituito dal 2012 un fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, di durata biennale, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale all'Irpef, che ha la finalità di assicurare in forma territorialmente equilibrata l'attribuzione dell'autonomia di entrata alle province.

E' infine disciplinato il sistema finanziario delle città metropolitane, prevedendo che alle stesse siano sostanzialmente attribuite le fonti di entrata già attribuite alle province sostituite dalle città medesime; si dispone peraltro che con la legge di stabilità l'autonomia di entrata delle città metropolitane possa essere adeguata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite.

Relativamente ai costi ed i fabbisogni standard del settore sanitario per la parte relativa al finanziamento della spesa sanitaria il provvedimento riprende in buona parte il sistema di governance che si è affermato su base patto tra Stato e regioni, da ultimo con l'intesa concernente il Patto per la salute per gli anni 2010-2012. In particolare il decreto, precisato che per il 2011 ed il 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento già stabilito dalla normativa vigente, stabilisce che dal 2013 tale fabbisogno verrà determinato annualmente, per il triennio successivo, "in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica". Per determinare il finanziamento da destinare alla singola regione si prevede di applicare all'ammontare di finanziamento così stabilito il rapporto tra fabbisogno sanitario standard della regione e la somma dei fabbisogni regionali standard risultanti dall'applicazione a tutte le regioni dei costi rilevati in tre regioni benchmark. Sulla base di tale rapporto, vale a dire il valore percentuale di fabbisogno di ciascuna regione, viene effettuato il riparto regionale del fabbisogno sanitario nazionale. Le regioni benchmark sono scelte tra le cinque, appositamente individuate con decreto, che hanno garantito i LEA in condizione di equilibrio economico e di efficienza ed appropriatezza. Vengono a tal fine confermati i macrolivelli di assistenza vigenti, tra i quali dovrà distribuirsi la spesa sanitaria secondo le seguenti percentuali (al cui rispetto dovranno adeguarsi le singole regioni): 5% per l'assistenza sanitaria preventiva (ambiente di vita e di lavoro), 51% per l'assistenza distrettuale e 44% per quella ospedaliera. Per ognuno dei tre macrolivelli si calcola il costo standard come media pro capite pesata (vale a dire corretta tenendo conto della composizione anagrafica della popolazione) del costo nelle regioni benchmark, costo che viene poi applicato alla popolazione (anche in tal caso "pesata") di ognuna delle regioni, ottenendo così il fabbisogno standard di ciascuna, mediante il quale, come detto, si ripartisce il fabbisogno nazionale.

In attuazione di quanto prevede l'articolo 16 della legge recante la delega sul federalismo fiscale (legge 42/2009), il decreto istituisce la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta sia da Ministri che da rappresentanti delle autonomie territoriali. Alla Conferenza, che, viene espressamente precisato, costituisce una sede istituzionale di conciliazione degli interessi delle amministrazioni centrali e locali ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, vengono affidati compiti di verifica e controllo dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, nonché dell'utilizzo, anche secondo principi di trasparenza ed efficacia, delle risorse finanziarie attribuite a tali enti.

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011 ed entrato in vigore il 27 maggio 2011), prevede una serie di adempimenti riepilogati nella tabella seguente:

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2013. Il medesimo decreto riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.	Da adottare entro 1 anno dall'entrata in vigore (27 maggio 2012)	
Art. 4, co. 3	Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario, in conformità con il principio di territorialità. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.		
Art. 6, co. 3	Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la maggiorazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF oltre lo 0,5 per cento, prevista per l'anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).		
Art. 7, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i trasferimenti statali da sopprimere, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Con ulteriore decreto possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.	Entro il 31 dicembre 2011	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 4	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse ascrivibili al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all'IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.		
Art. 10, co. 4	Sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni sono disciplinate le modalità di gestione delle imposte, nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF che devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate.		
Art. 10, co. 6	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative per la definizione della convenzione di cui al comma 2 (vedi sopra) con particolare riferimento alle direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.		
Art. 11, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui è effettuata la quantificazione finanziaria delle misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali.		
Art. 12, co. 2	Atto amministrativo con cui ciascuna Regione a statuto ordinario determina a decorrere dal 2013 una compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali ovvero individua tributi che possono essere integralmente devoluti.		
Art. 13, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale.		
Art. 13, co. 6	Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A., in collaborazione con l'ISTAT.		
Art. 15, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme, del gettito derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 15, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni che stabilisce la percentuale di compartecipazione all'IVA al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione.		
Art. 15, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 15, co. 8	Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della convergenza verso le capacità fiscali della perequazione per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 17, co. 2	Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto (3 giugno 2011)	Decreto Dir. Gen. Finanze 3 giugno 2011 (G.U. n. 131/2011)
Art. 17, co. 3	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011	
Art. 17, co. 6	Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al D.M. n. 435 del 1998.	Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	
Art. 18, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 18, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i trasferimenti statali da sopprimere.	Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (25 agosto 2011)	
Art. 18, co. 5	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ridetermina l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.		
Art. 19, co. 2	Atto amministrativo di ciascuna Regione o statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli.		
Art. 20, co. 2	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1998 che definisce la disciplina dell'imposta di scopo provinciale.	Entro il 31 ottobre 2011	
Art. 21, co. 3	Decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.		
Art. 24, co. 2 e 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche fonti di entrata alle città metropolitane e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali.		
Art. 24, co. 6	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1998 che definisce la disciplina dell'imposta di scopo della città metropolitana.	Entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto (27 maggio 2012)	
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	
Art. 37, co. 2	Decreto del Ministro dell'economia e finanze che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una specifica struttura di segreteria per lo svolgimento delle funzioni di supporto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		
Art. 39, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario.	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 luglio 2011)	

2.6 Risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali

Lo schema di decreto legislativo in materia di risorse aggiuntive e di interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328) è stato assegnato il 2 febbraio 2011.

Sul provvedimento non è stata espressa l'intesa da parte della Conferenza Unificata, come esposto nella relazione approvata dal Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2011 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42/2009 (trasmessa alle Camere unitamente allo schema di decreto) nella quale sono indicate le motivazioni per le quali l'intesa medesima non è stata raggiunta.

In relazione alla complessità del tema, il termine previsto per l'espressione del parere, stabilito al 3 aprile 2011, è stato prorogato di venti giorni, in base a quanto consentito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 42. Tuttavia, previa intesa con il rappresentante del Governo, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha concluso l'esame dello schema il 5 maggio 2011, approvando un parere favorevole recante alcune modifiche al testo iniziale del provvedimento.

La Commissione ha svolto una intensa attività conoscitiva, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nel corso della quale sono stati auditi i seguenti soggetti:

- Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ;
- Banca d'Italia;
- Ragioneria generale dello Stato;
- Associazione nazionale costruttori edili – ANCE;
- Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto;
- Centro ricerche per il Mezzogiorno – CERPEM;
- Corte dei conti;
- Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali (31 marzo).

Conclusa l'attività conoscitiva, l'esame del provvedimento è iniziato il 5 aprile e si è concluso il 5 maggio 2011.

Le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato hanno reso autonomamente il parere nelle sedute del 18 maggio 2011.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati rilievi e osservazioni dalle seguenti Commissioni ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 1^a Affari costituzionali del Senato nonché I Affari costituzionali e VIII Ambiente della Camera dei deputati. Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 13 aprile 2011, anche il parere del Comitato per la legislazione.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 19 maggio 2011. Emanato il 31 maggio 2011, il decreto legislativo n. 88 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 2011.

Quanto al contenuto il provvedimento, oltre ad intervenire sulla disciplina del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che viene ridenominato come "Fondo per lo sviluppo e la coesione", individua nuovi strumenti procedurali finalizzati a rendere più efficace la politica di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, stabilendo altresì specifiche regole di programmazione per un miglior utilizzo delle risorse finanziarie. A tale scopo viene espressamente precisato che gli interventi previsti dal decreto debbano venire coordinati con quelli di natura ordinaria, mantenendo distinte le rispettive risorse ed, inoltre, programmando gli interventi a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione tenendo conto della programmazione degli interventi ordinari.

Le risorse, che devono essere aggiuntive rispetto agli interventi ordinari, sono finalizzate alla rimozione degli squilibri e alla promozione dello sviluppo; esse derivano prioritariamente dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, le cui dotazioni sono stabilite dalla politica regionale nazionale, nonché dai finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente per la quota in conto capitale, escludendo pertanto l'impiego di tali risorse per le spese correnti da parte dei soggetti destinatari. Nell'ambito delle finalità degli interventi da effettuare va compreso anche l'obiettivo di rimuovere le "diseguaglianze di capacità amministrativa".

L'utilizzo delle risorse deve essere effettuato sulla base del criterio della programmazione pluriennale, che, anche tenendo conto di specifiche priorità individuate dall'Unione europea, deve in ogni caso assicurare – con riferimento anche alle zone di montagna, a quelle confinanti con le regioni a statuto speciale ed alle isole minori – una ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella quota dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord. La programmazione deve inoltre indirizzare alla costruzione di un sistema di indicatori di risultato, alla valutazione degli impatti e alla previsione, ove appropriato, di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria. Per individuare le priorità d'intervento da finanziare occorre aver riguardo alle specificità territoriali, con particolare attenzione alle condizioni socio-economiche e al deficit infrastrutturale, con il coinvolgimento del partenariato economico-sociale secondo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali.

Il provvedimento prevede una funzione di coordinamento affidata al Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia. Il Ministro delegato è chiamato altresì ad esercitare una funzione di relazione con i competenti organi dell'Unione europea e a valutare le opportune misure di accelerazione degli interventi, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi

cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e l'integrale utilizzo delle risorse assegnate al Paese.

In merito alle novità introdotte con la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si prevede che nel Documento di economia e finanza (DEF) risulti determinato, all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei (il prossimo ciclo inizierà dal 2014), in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto degli andamenti del Pil, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi del Fondo, che potrà essere successivamente rideterminato in riferimento alla effettiva realizzazione finanziaria degli interventi medesimi. Il DEF, inoltre, deve indicare gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale e del graduale conseguimento, in queste, dei livelli delle prestazioni e dei costi di erogazione dei servizi standardizzati, come previsti dalla normativa attuativa del federalismo fiscale. Sulla base di quanto indicato dal DEF viene assegnato alla legge di stabilità relativa all'anno che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione (vale a dire il 2013, atteso che, come detto, il nuovo ciclo inizia dal 2014) il compito di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo. Successivamente, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo, l'annuale legge di stabilità potrà rimodulare l'articolazione delle quote anno per anno; è prevista altresì una riprogrammazione delle risorse trascorso il primo triennio del periodo, che può essere effettuata solo previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali.

Un'ulteriore innovazione è l'introduzione di un Documento di indirizzo strategico, mediante l'approvazione di una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il mese di ottobre dell'anno che prevede l'avvio di un nuovo ciclo programmatico, con il quale vengono stabiliti gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse, tenendo conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi Documento di economia e finanza. Si dispone inoltre che la selezione degli interventi da realizzare venga effettuata anche tenendo conto di un rating di capacità tecnico-amministrativa dei soggetti attuatori degli stessi, potendosi a tal fine prevedere, per il rispetto dei tempi di realizzazione, forme di affiancamento dei soggetti in questione.

Viene altresì previsto il nuovo strumento del "contratto istituzionale di sviluppo" che il Ministro delegato stipula con le regioni e le altre amministrazioni competenti, con la finalità di accelerare la realizzazione degli interventi ed assicurare la qualità della spesa pubblica. Con il contratto istituzionale di sviluppo, cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici (quali ad esempio Anas, Ferrovie dello Stato, ecc.) sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE e individuati i tempi, le responsabilità e le modalità di attuazione degli interventi, prevedendo anche le condizioni di definanziamento degli stessi e l'attribuzione delle relative risorse ad altri livelli di governo. In ogni caso, i sistemi informativi dovranno garantire la tracciabilità, distintamente, dei flussi finanziari comunitari e nazionali, fino alla ultimazione di ciascun intervento in caso di inerzia o di mancato rispetto delle scadenze

da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, mediante la nomina di un commissario straordinario.

2.6.1 La perequazione infrastrutturale

Strettamente connessa ai progetti strategici infrastrutturali risulta essere la disposizione contenuta dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 che reca le modalità per l'individuazione di interventi per il recupero del deficit infrastrutturale.

In particolare il comma 1 prevede, in sede di prima applicazione, una ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti e riguardanti:

- la rete stradale, autostradale e ferroviaria;
- la rete fognaria;
- la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas;
- le strutture portuali ed aeroportuali;
- le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Lo stesso comma dispone che tale ricognizione venga concertata tra il Ministro dell'economia e delle finanze, incaricato della sua predisposizione, ed i Ministri per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia.

L'ultimo periodo del comma 1 elenca i seguenti elementi di cui occorre tener conto, in particolare, nell'effettuazione della citata ricognizione:

- estensione delle superfici territoriali;
- densità della popolazione e delle unità produttive;
- particolari requisiti delle zone montane;
- carenze della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio;
- valutazione della specificità dei territori insulari;
- deficit infrastrutturale e di sviluppo;
- valutazione della rete viaria, soprattutto quella del Mezzogiorno.

In base al successivo comma 2, nella fase transitoria quinquennale di passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno *standard* e delle capacità fiscali, prevista dagli articoli 20 e 21, occorre procedere all'individuazione, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, di interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.

Viene altresì disposto che tale individuazione sia finalizzata al recupero del deficit infrastrutturale, incluso quello riguardante il trasporto pubblico locale, e debba essere calibrata sulla base della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni *standard*.

L'ultimo periodo del comma 2 prevede l'inserimento degli interventi infrastrutturali così individuati - da effettuare nelle aree sottoutilizzate - nel Programma delle infrastrutture strategiche, che viene annualmente allegato al documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 443 del 2001 (c.d. legge obiettivo).

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente ai rispettivi statuti, con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio.

Per quanto riguarda la ricognizione prevista in sede di prima applicazione (comma 1 dell'art. 22, della legge n. 42/2009), si segnala che è stato emanato il **decreto interministeriale 26 novembre 2010 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2011)** volto a disciplinare la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le Isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42.

L'articolo 2 interviene sulle modalità con cui effettuare la ricognizione infrastrutturale, prevedendo che venga effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto dovrà avvenire avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli standard sono definiti sia a livello nazionale che comunitario. Il decreto specifica che per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese ricadenti nei settori individuati, indipendentemente dalla natura proprietà dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni.

L'articolo 3 riguarda la determinazione del fabbisogno strutturale, mentre l'articolo 4 interviene circa la determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard (comma 1) e la metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale (comma 2). Infine l'articolo 5 reca norme circa la ricognizione degli interventi.

La norma non prevedeva alcuna forma di esame del testo da parte del Parlamento. Il Governo ha reso una informativa in sede di Conferenza unificata il 3 marzo 2011.

3. GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ESAMINATI E NON ANCORA PUBBLICATI, OVVERO IN CORSO D'ESAME

Alla data di redazione della presente relazione la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato l'esame dello schema di decreto recante disposizioni in materia di **armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi** (atto n. 339). Concluso l'esame da parte delle Commissioni parlamentari si è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, il cui testo definitivo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 giugno 2011.

Inoltre, in data 19 maggio 2011 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che ne ha avviato l'esame nel corso del mese di giugno, ed alle Commissioni bilancio delle due Camere lo schema di decreto legislativo recante **meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni** (atto n. 365).

Nei paragrafi che seguono si dà conto dell'attività della Commissione in ordine agli schemi di decreto sopra richiamati, rammentando che questi restano esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni relative all'emanazione dei pareri parlamentari introdotte dalla legge n. 85 del 2011 in quanto alla data del 18 giugno 2011 (data di entrata in vigore della citata legge) risultano già trasmessi alla Conferenza Unificata ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42. Per tali provvedimenti, pertanto, rimane fermo il termine di sessanta giorni (eventualmente prorogato di venti) per l'espressione del parere parlamentare.

Per quanto concerne invece il termine di delega, per i due schemi in questione è scattato il meccanismo di "scorrimento automatico" del termine finale per l'esercizio della delega, dal momento che il termine per l'espressione dei pareri parlamentari rientrava nella fattispecie prevista dall'articolo 3, comma 6, della legge 42. Pertanto, per l'esame e l'adozione dei citati provvedimenti il termine finale di esercizio della delega viene automaticamente prorogato di novanta giorni, dal 21 maggio 2011 al 19 agosto 2011.

3.1 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339), è stato assegnato, in data 14 marzo 2011, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio delle due Camere. In relazione alla complessità del tema, il termine previsto per l'espressione del parere, stabilito al 13 maggio 2011, è stato prorogato di venti giorni (e, pertanto, posticipato alla data del successivo 2 giugno 2011), in base a quanto consentito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 42. Sullo schema è stata espressa l'intesa da parte della Conferenza unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto l'8 giugno 2011, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e osservazioni.

Con particolare riferimento all'iter presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame dello schema di decreto è iniziato il 3 maggio 2011 e si è concluso l'8 giugno 2011, con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Si evidenzia che i pareri parlamentari, anche in relazione all'esigenza di approfondire ulteriormente la materia e di coordinare le norme del decreto in argomento con quello relativo all'adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali (atto n. 359)⁴⁰, sono stati resi in una data successiva rispetto alla scadenza del relativo termine (2 giugno 2011). Il Governo, concordando con quanto emerso nel corso dell'esame presso la Commissione bicamerale, ha stabilito di attendere l'espressione del relativo parere per l'emanazione del decreto definitivo, come già avvenuto per l'adozione del decreto legislativo in materia di federalismo municipale e quello relativo alle risorse aggiuntive ed interventi speciali.

Nell'ambito dell'esame del citato provvedimento la Commissione ha svolto nel complesso sette sedute, tra le quali le seguenti audizioni⁴¹:

- Ragioneria generale dello Stato;
- Corte dei conti;
- Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- Unione delle province d'Italia (UPI);
- Conferenza delle regioni e delle province autonome.

⁴⁰ In attuazione della delega recata dall'articolo 2 della legge n. 198 del 2009.

⁴¹ Si precisa che gli atti delle audizioni sono consultabili sul sito *internet* della Camera dei deputati nella sezione appositamente dedicata all'attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Si segnala inoltre che in data 18 maggio 2011, al fine di approfondire talune questioni tecniche, si è svolto un incontro informale con alcuni esperti del settore, la cui documentazione è disponibile presso la segreteria della Commissione stessa.

Come per l'esame degli altri decreti, la suddetta attività conoscitiva si è svolta, in parte, in collaborazione con la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati rilievi e osservazioni dalle seguenti Commissioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 12^a Commissione Igiene e Sanità del Senato e 1^a Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 31 maggio 2011, anche il parere del Comitato per la legislazione.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 9 giugno 2011. Il testo del decreto presenta talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, come già accaduto in occasione di precedenti decreti legislativi⁴².

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 giugno 2011, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione⁴³, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa.

Quanto al contenuto il provvedimento della regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, dirette a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, nonché dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Nella prima parte del provvedimento, riguardante i principi contabili per gli enti territoriali, si afferma che l'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali costituisce una operazione necessaria per disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio degli enti territoriali con i sistemi adottati in ambito europeo secondo le regole sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Si dispone pertanto che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire, precisa lo schema di decreto, "la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". In considerazione della complessità di tale operazione viene prevista una fase sperimentale di due anni, al termine della quale, ed in base al

⁴² Decreto legislativo n. 156/2010 (Roma capitale), decreto legislativo n. 216/2010 (Costi e fabbisogni standard enti locali) e decreto legislativo n. 68/2010 (Federalismo fiscale regionale e provinciale).

⁴³ L'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'iter parlamentare relativo alla procedura di adozione del decreto, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

risultati della stessa, verranno precisate le regole contabili definitive a regime dal 2014, con particolare riferimento, tra l'altro, ai contenuti del nuovo principio della competenza finanziaria: questo ai fini della sperimentazione andrà configurato prevedendo che le obbligazioni attive e passive (che danno luogo, rispettivamente, alle entrate ed alle spese) vadano registrate nell'esercizio nel quale le stesse vengono a scadenza. La fase sperimentale verrà disciplinata con apposito DPCM, previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio delle due Camere.

Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, in particolare: a) l'adozione di un piano dei conti integrato (raccomandato con la classificazione SIOPE, che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche) volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali. Il piano è composto dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari sia del bilancio gestionale che dei conti economico-patrimoniali. Per facilitare il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo le amministrazioni devono allegare al bilancio un documento conoscitivo concernente le previsioni relative alle voci (aggregati) corrispondenti a quelle riportate nel piano in questione; b) l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla "transazione elementare", che deve essere riferita ad ogni atto gestionale: ad essa viene attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili, ed i sistemi dovranno essere organizzati in modo da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione; c) la definizione delle finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni regionali e locali, che oltre a costituire lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione, ha la funzione di fornire informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato che, precisa il testo, debbono essere "semplici e misurabili"; d) l'articolazione del bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato: ciò consentirà di evidenziare le finalità della spesa e, in tal modo, di assicurare maggior trasparenza alle decisioni di allocazione delle risorse pubbliche; e) la previsione che anche gli enti e gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali (i cui bilanci andranno pubblicati su Internet) elaborino un apposito prospetto in cui si ripartisce la spesa per missioni e programmi, con una classificazione secondo i criteri previsti a livello europeo che ne deve consentire il consolidamento dei dati con quelli delle altre amministrazioni pubbliche; f) l'obbligo per le regioni e gli enti locali di predisporre schemi di bilancio consolidato con i propri enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate, nonché di allegare al bilancio una rappresentazione riassuntiva delle spese per i costi sostenuti per le funzioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni, anche per consentire il raffronto con i costi standard (quando questi risulteranno definiti).

Il nuovo sistema contabile è sottoposto ad una fase sperimentale di due anni, nel corso della quale potranno essere apportate le necessarie correzioni, onde consentire l'entrata in vigore del sistema medesimo a decorrere dal 2014. Esso verrà applicato anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, qualora esse non provvedano direttamente ad applicarlo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi che detteranno le regole definitive (in vigore, come detto, dal 2014) del nuovo sistema contabile in questione.

La seconda parte del provvedimento, relativa ai principi contabili generali e applicati per il settore sanitario, reca una disciplina finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle regioni - che, com'è noto, assorbono la quasi totalità delle risorse regionali - nonché degli enti sanitari (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed altri). L'armonizzazione è diretta a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, mediante l'individuazione di un modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, nonché attraverso l'applicazione di criteri omogenei, espressamente precisati nel testo, per procedere alla valutazione delle voci di bilancio nei numerosi casi in cui ciò sia necessario, ad esempio per le rimanenze di magazzino ovvero per la distribuzione sul piano economico dell'importo dei beni ammortizzabili.

Di rilievo appare nella nuova disciplina l'esatta perimetrazione, nel bilancio, delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario, per consentire la confrontabilità tra le entrate e le spese iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti che determinano il fabbisogno sanitario della regione e che, correlativamente, ne individuano le fonti di finanziamento. Per le entrate si dispone la distinzione tra finanziamento ordinario corrente, finanziamento aggiuntivo corrente (derivante dagli automatismi per la copertura dei disavanzi, dagli aumenti delle aliquote fiscali ed altro), finanziamento regionale del disavanzo pregresso e finanziamento per investimenti. Per la spesa si dispone, specularmente, la distinzione tra spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA (livelli essenziali di assistenza), spesa per livelli di assistenza superiori ai LEA, spesa per il ripiano del disavanzo pregresso e spesa per investimenti. Anche i flussi di cassa vengono contabilizzati in maniera differenziata (anche con distinti codici SIOPE) tra le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno regionale standard, che confluiscono in appositi conti di tesoreria unica intestati a ciascuna regione, dai quali si effettuano le erogazioni mensili, e le risorse ulteriori, che vanno in appositi conti correnti intestati alla sanità presso il tesoriere dell'ente regionale.

I modelli gestionali sono differenziati in base alla sussistenza o meno della gestione sanitaria accentrata. Le Regioni che scelgono di gestire direttamente una quota di finanziamento del proprio servizio sanitario in regime di contabilità economico-patrimoniale devono a tal fine individuare nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato appunto "gestione sanitaria accentrata presso la regione" con il compito di implementare e tenere una contabilità di tipo economico-patrimoniale in grado di rilevare i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie e gli altri

enti pubblici. Le regioni che non operano tale scelta possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa dedicati alla sanità, solo operazioni di trasferimento verso enti del servizio sanitario regionale, ai quali destinano, in ciascun esercizio, l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento; conseguentemente, presso la regione sono trattate le sole operazioni di consolidamento degli enti medesimi.

I bilanci di previsione ed i bilanci di esercizio annuali della gestione accentrata e di tutti gli enti del servizio sanitario regionale sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. E' previsto inoltre il bilancio consolidato del servizio sanitario medesimo, che comprende sia la gestione accentrata che tutti gli enti sanitari. Oltre ai necessari documenti contabili, tale bilancio deve recare, in una nota integrativa, una serie di prospetti tesi a fornire una rappresentazione completa della situazione dei conti sanitari, ed in particolare: a) un prospetto che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; b) un prospetto che indichi i valori, gli utili e/o le perdite e le quote possedute per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende del servizio sanitario regionale presso altri soggetti; c) un prospetto che rechi tali ultime informazioni anche per ogni altra società partecipata o ente dipendente dalla regione che ricava a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale. Una specifica disposizione è volta infine a favorire la raccolta di dati sulla base delle prestazioni di cura erogate, al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici del settore sanitario.

3.2 Meccanismi sanzionatori e premiali

In data 19 maggio 2011 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che ne ha avviato l'esame nel corso del mese di giugno, ed alle Commissioni bilancio delle due Camere lo schema di decreto legislativo recante **meccanismi sanzionatori e premiali** relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365).

Analogamente a quanto già avvenuto in passato⁴⁴, lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere privo dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42, come precisato nella relazione governativa in tale caso prescritta dalla medesima disposizione⁴⁵.

La relazione, indicando le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta, precisa che il provvedimento è stato inviato il 15 aprile 2010 alla Conferenza unificata,

⁴⁴ Anche gli schemi di decreto relativi al federalismo regionale (atto n. 186), federalismo municipale (atto n. 292) e quello in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali (atto n. 328) sono stati trasmessi alle Camere privi dell'intesa prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42/2009.

⁴⁵ L'articolo 2, comma 3 della legge n. 42 prevede infatti che, in mancanza di intesa, e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

che ne ha avviato formalmente l'esame il successivo 20 aprile; non essendosi in seguito pervenuti all'intesa entro il termine dei 30 giorni, il 19 maggio il Consiglio dei ministri ha deliberato la trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Camere.

Il termine per l'espressione del parere, stabilito al 18 luglio 2011, è stato successivamente prorogato di 20 giorni, venendo pertanto a scadere il successivo 7 agosto. La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 6 luglio, pervenendosi alla presentazione della proposta di parere dai parte dei relatori nella seduta del 21 luglio.

Con riguardo al contenuto, il provvedimento completa la normativa attuativa del federalismo fiscale finora emanata introducendo, con la finalità di sostanziare i criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova governance degli enti territoriali, elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi.

I meccanismi sanzionatori. Lo schema di decreto istituisce per le regioni assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria l'obbligo di redigere un "inventario di fine legislatura regionale", consistente in un documento del Presidente della Giunta regionale, certificata dagli organi di controllo interno dell'ente il documento costituisce in sostanza uno strumento di rendicontazione delle condizioni finanziarie della regione, e deve essere pubblicato sul sito Istituzionale della regione stessa almeno dieci giorni prima delle elezioni. Vengono inoltre elencate le condizioni al cui verificarsi si determina la fattispecie di "grave dissesto finanziario" riferito al disavanzo sanitario: il manifestarsi di tale fattispecie costituisce, precisa il provvedimento, grave violazione di legge e determina la rimozione del presidente della Giunta regionale per "fallimento del proprio mandato di amministrazione dell'ente Regione". Il presidente è interdetto per dieci anni da qualsiasi carica in organismi vigilati o partecipati da enti pubblici e, inoltre, i rimborsi elettorali per il rinnovo del consiglio regionale sono decurtati del 30% nei confronti di liste che presentino nuovamente la candidatura del presidente rimosso a qualsiasi carica elettiva prima che siano trascorsi dieci anni. Il verificarsi del dissesto finanziario comporta inoltre la decadenza automatica dei dirigenti del servizio sanitario e dell'assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità nel dissesto, con interdizione da sette a dieci anni da altre cariche pubbliche.

Meccanismi analoghi sono previsti per gli enti locali, prevedendosi anche per essi, qualora si trovino in situazione di dissesto finanziario, come disciplinata dalla vigente normativa, l'inventario di fine mandato da parte del presidente della provincia o del sindaco, prevedendosi per questi ultimi, qualora riconosciuti dalla Corte dei conti come aventi responsabilità nel dissesto del rispettivo ente, il "fallimento politico", vale a dire l'ineleggibilità per una durata decennale alle cariche elettive locali, nazionali ed europee. Se inoltre la Corte medesima accerti gravi responsabilità nell'attività dei revisori, gli stessi non potranno essere nominati nei collegi di revisori degli enti locali per un periodo fino a dieci anni.

Specifiche sanzioni sono infine previste a carico degli enti che non rispettino il patto di stabilità interno disponendosi, sia per le regioni che per gli enti locali, il versamento allo Stato (nell'anno successivo a quello in cui si verifica l'inadempienza) della differenza tra il risultato finanziario effettivo e quello programmato, uno stringente limite all'impegno delle spese correnti, il divieto di indebitamento per investimenti, il divieto di assunzione di personale e, infine, l'obbligo di ridurre del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo degli enti interessati.

I meccanismi premiali. Lo schema di decreto istituisce altresì un sistema di premialità per gli enti "virtuosi", (vale a dire le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno), che si attiva qualora l'obiettivo programmatico assegnato all'ente sia stato raggiunto, consentendosi in tal caso all'ente interessato di ridurre nell'anno successivo l'obiettivo di saldo finanziario ad esso assegnato. Tale riduzione è determinata in base alla valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ad un insieme di indicatori economico-strutturali: grado di rigidità strutturale dei bilanci e di autonomia finanziaria, risultati dell'attività finanziaria, livello dei servizi e della pressione fiscale. L'ammontare dello "sconto", che si applica dal 2014, è determinato in funzione della distanza di ciascun ente dal valore medio di tali indicatori. Una specifica misura premiale – che verrà determinata con apposito provvedimento – è altresì introdotta in favore delle regioni che istituiscono una Centrale unica per gli acquisti e l'aggiudicazione di gare per l'approvvigionamento di beni e servizi.

Ulteriori meccanismi premiali sono previsti infine distintamente per le province e per le regioni: quanto alle prime, si dispone l'attribuzione di una quota del gettito derivante dalla partecipazione delle stesse all'accertamento dei tributi, nella misura del 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo; per le regioni, si prevede che i trasferimenti ad esse attribuibili a valere sulle risorse del fondo perequativo regionale (di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 68/2011) terranno conto dei risultati conseguiti da ciascuna regione nella lotta all'evasione, quantificati sulla base del maggior gettito conseguito.

4. L'ATTIVITÀ DEGLI ALTRI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE N. 42 DEL 2009

Com'è noto, la legge di delega istituisce oltre alla Commissione parlamentare, due nuovi organi: la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), al quale viene attribuito il compito di presiedere, a livello tecnico-operativo al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale, e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Rinviando alla prima relazione semestrale per una più ampia trattazione del sistema di organi istituiti dalla legge n. 42 del 2009, nei paragrafi che seguono si dà conto dell'attività della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) nonché della costituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da parte del decreto legislativo n. 68 del 2011.

4.1 La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)

La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha il principale compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale.

La Commissione si presenta quale organo tecnico consultivo del Governo, ma anche del Parlamento e di tutti gli enti territoriali coinvolti nel processo di attuazione del federalismo fiscale. È chiamata a operare quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, formate avvalendosi degli elementi informativi forniti dalle amministrazioni statali, regionali e locali, a promuovere la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi, a svolgere attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative.

La Commissione, costituita da trentadue componenti, svolge la propria attività in gruppi di lavoro tematici: 1. Armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali; 2. Entrate delle regioni e degli enti locali; 3. Fabbisogni/costi standard, LEA, LEP e funzioni essenziali; 4. Perequazione; 5. Interventi speciali, perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali; 6. Coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo.⁴⁶

⁴⁶ Per quanto riguarda le riunioni della COPAFF si rinvia al seguente link <http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=26479>

Per quanto concerne l'attività finora espletata dalla Commissione, gli esiti della stessa sono esposti nel proprio sito internet⁴⁷, nel quale si dà conto della seguente documentazione:

- Distribuzione IRPEF per provincia - anni 2008, 2009 e 2010;
- Base imponibile addizionali IRPEF;
- IRAP Regioni versato 2008-2010;
- Federalismo municipale - Imposte su immobili per comune (22 novembre 2010);
- I bilanci delle regioni in sintesi - 2009;
- Spesa delle Regioni in base ai bilanci regionali riclassificati ex art. 19 bis DL 135 del 2009;
- Elaborazioni del Dipartimento delle Finanze su compartecipazioni, addizionali regionali, tasse automobilistiche, accisa benzina e gasolio;
- Il sistema sanzionatorio in materia di sanità;
- Prime basi informative relative ai costi standard sanitari;
- Prime basi informative relative all'autonomia impositiva dei Comuni.

4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, disciplinata dagli articoli da 33 a 37 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Federalismo regionale, provinciale e settore sanitario) che ne prevede le funzioni e la composizione in attuazione della delega contenuta all'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, è istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra lo Stato e i diversi livelli di governo territoriale.

La legge delega ha previsto in particolare alcune disposizioni di principio relativamente ai compiti ad essa assegnati, riconducibili, tra l'altro, agli obiettivi di finanza pubblica per comparto, all'utilizzo dei fondi perequativi, alla copertura del fabbisogno standard relativo alle spese essenziali delle regioni, ai dati e alle basi informative finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali e alla realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard. In base alle norme di delega, inoltre, la Conferenza è chiamata a mettere a disposizione del Parlamento e dei Consigli regionali e delle province autonome gli elementi informativi raccolti, nonché a trasmettere alle Camere le proprie determinazioni.

⁴⁷ <http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/>

La Conferenza è composta dai diversi rappresentanti dei vari livelli istituzionali di governo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o più Ministri da lui delegati. Ne fanno altresì parte sette Ministri (economia e finanze, rapporti con le regioni, interno, riforme per il federalismo, semplificazione normativa, pubblica amministrazione e innovazione, salute), i tre rappresentanti delle principali associazioni degli enti territoriali (Conferenza regioni, ANCI, UPI o loro delegati), sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia. Alle riunioni possono essere invitati anche i rappresentanti di altri enti o organismi.

La prima riunione di insediamento della Conferenza è convocata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo istitutivo (vale a dire entro il 28 giugno 2011, atteso che il D.Lgs. n. 68/2011 ha efficacia dal 27 maggio dell'anno) e in ogni caso, la convocazione deve avvenire almeno una volta ogni due mesi ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri. Su proposta del suo presidente, con apposito atto d'indirizzo essa delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto.

A tal fine, i presidenti della Conferenza regioni e province autonome, dell'ANCI e dell'UPI sono, in qualità di singole componenti, titolati ad avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

La regola per l'adozione delle determinazioni della Conferenza è l'unanimità delle componenti specificamente nelle ipotesi in cui la stessa sia chiamata a concorrere a definire la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale ovvero quando debba avanzare proposte circa la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi e circa la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza. Nel caso in cui l'unanimità non venga raggiunta, l'assenso delle regioni, delle province e dei comuni può essere espresso, per l'ambito di competenza, anche secondo la regola della maggioranza.

Nelle altre ipotesi in cui la Conferenza sia chiamata a svolgere le funzioni di verifica, di promozione della conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo, nonché di vigilanza sull'applicazione dei meccanismi di premialità, le determinazioni della Conferenza possono essere poste in votazione, su conforme avviso del suo presidente, da parte dei presidenti della Conferenza regioni e province autonome, dell'ANCI e dell'UPI in qualità di singole componenti. In ordine alle modalità di funzionamento si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la Conferenza unificata ai sensi del D.Lgs. n. 281 del 1997.

Oltre alle funzioni di definizione della ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale e di proposta in ordine alla determinazione

degli indici di virtuosità e alla fissazione dei criteri di utilizzo dei fondi perequativi, (funzioni per le quali, come sopra illustrato, le determinazioni della Conferenza sono approvate secondo la regola dell'unanimità), la medesima svolge la **verifica dell'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali volti alla rimozione degli squilibri economici-sociali, del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali e delle relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo, nonché della congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali, della realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard ed agli obiettivi di servizio.** Anche ai fini dell'attuazione di quest'ultima funzione si prevede che la Conferenza provveda, con **cadenza trimestrale**, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata, i lavori svolti.

La Conferenza inoltre mette a disposizione del Parlamento e dei Consigli regionali tutti gli elementi informativi raccolti. Essa è altresì chiamata a **promuovere la conciliazione degli interessi** fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale e a vigilare sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

Come già previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale, le funzioni di **segreteria tecnica e di supporto** sono esercitate dalla COPAFF, nell'ambito della quale è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una **specifico struttura di segreteria**. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha **accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni** prevista dall'articolo 13 della legge di contabilità n. 196/2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza medesima, con il supporto tecnico della COPAFF, concorre con il Ministero dell'economia alla individuazione dei contenuti della sezione stessa, alla quale avrà accesso anche la Conferenza unificata secondo le modalità stabilite con un successivo provvedimento.

PAGINA BIANCA

BOZZA

5. LE QUESTIONI DA AFFRONTARE

Nella prima relazione semestrale l'individuazione delle questioni ancora da affrontare nell'ambito della definizione dei nuovi assetti legislativi e fiscali delineati dalla legge delega era stata condotta, in larga parte, esponendo in riferimento ai principi ed ai criteri di delega i provvedimenti attuativi non ancora intervenuti alla data di predisposizione della relazione medesima.

Il prospetto sullo stato attuativo della legge n. 42 del 2009 riportato al §2.1 evidenzia come tutti i principi e criteri della delega trovino ora riscontro nella legislazione delegata, con la precisazione che tale elemento – come già ivi segnalato – non comporta di per sé che debba necessariamente ritenersi completato il percorso di attuazione, atteso che lo stesso potrebbe risultare comunque non ancora ultimato, ad esempio nel caso di principi attuabili con più decreti legislativi o nel caso delle numerose norme delegate recanti rinvii ad ulteriori provvedimenti per specifici profili attuativi. L'unico decreto legislativo formalmente mancante appare quello relativo alle funzioni ed alle risorse umane e materiali previste dall'articolo 24, comma 5, lettera a) della legge n.42 del 2009, alla cui futura emanazione fa espressamente rinvio il D.Lgs. 17 settembre 2010, n.156, sull'ordinamento transitorio di Roma Capitale. Potrebbero altresì intervenire ulteriori decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane, all'esito della procedura in tal senso prevista dall'articolo 23 della delega, il cui termine di attuazione, peraltro, è per tale norma stabilito in 48 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 42.

L'individuazione delle questioni ancora da affrontare è stato pertanto ora effettuato non più – se non solo residualmente – sulla base di una ricognizione condotta sul piano degli adempimenti normativi rispetto ai singoli principi di delega, bensì con riferimento ai profili sostanziali della adeguatezza ed esaustività della disciplina contenuta nei decreti legislativi finora entrati in vigore.

In tal senso la Commissione aveva effettuato una prima riflessione nella seduta del 19 aprile 2011, avente come tema, per l'appunto, lo stato di attuazione della legge n.42 del 2009. In tale seduta, si segnala, è stato depositato un documento in cui si riporta, in relazione ad un intervento di un parlamentare del gruppo del partito democratico, la posizione del gruppo medesimo in proposito.

Successivamente, in vista della predisposizione della presente relazione, la Commissione nel mese di giugno ha avviato un ciclo di audizioni, conclusosi il 7 luglio 2011, al fine di acquisire dati ed informazioni utili a delineare un quadro il più ampio possibile della situazione attuativa della legge delega. Nella tabella che segue sono riepilogate le audizioni in questione.

AUDIZIONI IN ORDINE ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 42 DEL 2009	DATA
Audizione del direttore dell'Agenzia del Demanio, Maurizio Prato.	22 giugno 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009.	23 giugno 2011
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.	28 giugno 2011
Audizione di rappresentanti della Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), della Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) e dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI).	29 giugno 2011
Audizione di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti di R.ETE, Imprese Italia (Casartagiani), CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti)	5 luglio 2011
Audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA)	7 luglio 2011

Sulla base di tale attività la Commissione ritiene che le questioni da affrontare possano sinteticamente prospettarsi come segue.

**1. Materie che dovrebbero essere oggetto di nuovi decreti legislativi
ovvero di decreti legislativi correttivi**

- nuova disciplina della TARSU/TIA e imposta comunale sui servizi;
- entrate e spese in conto capitale ordinarie di regioni ed enti locali;
- Roma capitale.

**2. Aspetti sui quali si dovrebbe intervenire con elementi integrativi e/o
correttivi dei decreti legislativi in vigore**

- Completamento del sistema perequativo degli enti locali;
- completamento destinazione di risorse aggiuntive e di interventi speciali;
- clausola di salvaguardia per gli enti locali e compartecipazione al gettito dell'IVA (D.Lgs. n. 23 del 2011);
- completamento dei fondi perequativi delle regioni (art. 2 e 10 D.Lgs. n. 68 del 2011);
- funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (D.Lgs. n. 88 del 2011)

- estensione a Comuni e Province delle regioni a statuto speciale della raccolta dati statistici su costi e fabbisogni standard.

3. Disposizioni, già disciplinate nei decreti legislativi emanati, sulle quali andrebbe condotta una verifica

- demanio (D.Lgs. n. 85 del 2010);
- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio ai fini del patto di convergenza (D.Lgs. n. 68 del 2011);
- coordinamento dinamico della finanza pubblica e raccordo con la programmazione finanziaria annuale (D.Lgs. n. 68 del 2011);
- determinazione dei costi e fabbisogni *standard* (D.Lgs. n. 216 del 2010);
- modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni;
- modalità di variazione dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore attribuita alle province;
- coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
- chiarimento sul finanziamento del sistema sanitario, in modo particolare sulla rilevanza o meno dei costi efficienti nel calcolo dei fabbisogni *standard* nazionali e regionali (D.Lgs. n. 68 del 2011);
- necessità di un aggiornamento del quadro generale quantitativo di riferimento (relazione governativa del 30 giugno 2010).

PAGINA BIANCA

BOZZA

Appendice

PAGINA BIANCA

Elenco della documentazione predisposta dagli Uffici della Camera dei deputati

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Legge 5 maggio 2009, n. 42 - Schede di lettura

2 marzo 2010

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio

Schema di D.Lgs. (Atto n. 196) - Schede di lettura

20 aprile 2010

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 - Schede di lettura

30 giugno 2010

I bilanci delle Regioni riclassificati

Entrate 2008 - Estratto su dati COPAFF

9 giugno 2010

Spese 2008 articolate per funzioni - Estratto su dati COPAFF

9 giugno 2010

I bilanci dei Comuni - 2008

Estratto su dati COPAFF

15 giugno 2010

Aggregazione delle spese in base alle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009 - Elaborazione su dati COPAFF

23 giugno 2010

Relazione governativa sul finanziamento degli enti territoriali prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 2, co. 6, l. n. 42/2009) - Doc. XXVII, n. 22

Sintesi del contenuto

12 luglio 2010

Elaborazione dei dati COPAFF sui bilanci di regioni ed enti locali

14 luglio 2010

I bilanci delle regioni e degli enti locali - Georeferenziazione di alcuni indicatori sintetici su dati COPAFF

14 luglio 2010

Ordinamento transitorio di Roma capitale

Schema di D.Lgs. (Atto n. 241) - Schede di lettura

13 settembre 2010

D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 - Schede di lettura

7 ottobre 2010

Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province

Schema di D.Lgs. (Atto n. 240) - Schede di lettura

14 settembre 2010

D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 - Schede di lettura

13 gennaio 2011

Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale

Schema di D.Lgs. n. 292 - Schede di lettura

22 novembre 2010

Imposte su immobili suddivisi per comuni e aggregati per regione - Elaborazione su dati COPAFF	29 novembre 2010
Trasferimenti soppressi e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo fiscale	15 dicembre 2010
Nota illustrativa della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia	20 gennaio 2011
Verifica degli oneri della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia	25 gennaio 2011
Il gettito IRPEF 2008 suddiviso per comuni aggregati per regione : Elaborazioni su dati COPAFF	31 gennaio 2011
Il nuovo assetto delle entrate comunali e del Fondo Sperimentale di Riequilibrio nell'assetto transitorio del federalismo municipale -Testo del 27 gennaio 2011	1° febbraio 2011
Nota di verifica del Servizio Bilancio dello Stato	1° febbraio 2011
Testo a fronte (5 colonne) tra lo schema iniziale (Atto n. 292), i testi delle proposte di parere formulate dal relatore La Loggia, il testo posto in votazione nella seduta del 3 febbraio 2011 e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292-bis)	28 febbraio 2011
Testo a fronte (3 colonne) tra lo schema di decreto legislativo (Atto n. 292), il testo della proposta di parere posta in votazione il 3 febbraio 2011 presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292-bis)	28 febbraio 2011
Atto 292-bis - Opuscolo per l'Assemblea	28 febbraio 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Schede di lettura	8 aprile 2011
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 317) - Schede di lettura	21 febbraio 2011
Trasferimenti fiscalizzati e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo regionale	10 marzo 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 28 - Schede di lettura	30 maggio 2011
Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 328) - Schede di lettura	29 marzo 2011
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 339) - Schede di lettura	13 maggio 2011
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 365) - Schede di lettura	14 giugno 2011

Allegato 1

**TESTI A FRONTE TRA I DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI ED I TESTI ORIGINARI**

Tale allegato verrà pubblicato nel Doc. XVI-bis, n. 5

PAGINA BIANCA

Allegato 2

PAGINA BIANCA

**PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
DAI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI ALLA DATA DEL
21 LUGLIO 2011**

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85

"Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio" (c.d. Federalismo demaniale)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovrazionale; 2) dei laghi di ambito sovrazionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province, unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province, unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 3	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di formazione degli elenchi dei beni trasferibili.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	All'esame della Conferenza unificata dal 5 maggio 2011
Art. 3, co. 4, primo periodo	Presentazione all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita domanda di acquisizione dei beni, con relativa relazione.	entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. di cui al comma 3	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4, ultimo periodo	Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.	entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo	
Art. 3, co. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del patrimonio dei beni "inoplati" (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.		
Art. 4, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile.		
Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo	Comunicazione alla Agenzia del demanio da parte delle amministrazioni statali e degli altri enti degli elenchi relativi ai beni di cui si richiede l'esclusione. Compilazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'elenco dei beni di cui si richiede l'esclusione.	24 settembre 2010 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	Agenzia Demanio Circ. n. 24320 del 24 giugno 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 28104 del 26 luglio 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 33426 del 17 settembre 2010
Art. 5, co. 3, quarto periodo	Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di definizione dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, da pubblicare sul sito internet dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni. Per l'elenco dei beni si veda il sito dell'Agenzia: http://benidellosteto.agenziademanio.it/BeniPatrimoni/allindex.php	8 novembre 2010 (entro i successivi 45 giorni)	Vedi Nota ⁴⁹
Art. 5, co. 4, primo periodo	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti.	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	

⁴⁹ Il 9 novembre 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Conferenza unificata il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni da escludere dal trasferimento agli enti territoriali. Nella seduta del 18 novembre 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento congiunto con la richiesta di modifiche del testo, considerato nella sua impostazione irricevibile e la costituzione di un tavolo di confronto per la revisione. Il MEF ha nei mesi successivi più volte integrato l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, mentre Regioni ed Enti locali hanno richiesto approfondimenti su talune tipologie di beni o su singoli beni immobili. Su tale elenco, posto all'ordine del giorno il 18 maggio 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati negli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.	25 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5-bis	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.	13 luglio 2011 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011)	
Art. 7, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza biennale di ulteriori beni eventualmente residui disponibili per successivi trasferimenti.	A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	
Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.	A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	
Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.		
Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalle eventuali alienazioni degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	

Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156
"Ordinamento transitorio di Roma capitale"

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4	L'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	
Art. 3, co. 5	L'Assemblea capitolina approva lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	
Art. 5, co. 7	Le disposizioni relative allo status del Sindaco, degli Assessori componenti della Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina – disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo decreto legislativo di attuazione.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	

Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216

"Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province"

Norma	Oggetto	Termino adozione	Attuazione
Art. 5, co. 1, lett. a) e c)	Predisposizione, da parte della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e, eventualmente, di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dei Comuni e delle Province. I Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.	29 luglio 2011	Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (articolo 6, comma 2, lettera b)) e Decreto del Direttore delle Finanze del 24 maggio 2011, con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati.
Art. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione di una nota metodologica relativa alla procedura di calcolo del cui agli articoli precedenti, nonché del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorso 15 giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorso 15 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.		

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa la percentuale della compartecipazione dei comuni al gettito dell'IVA.		Raggiunta Intesa in Conferenza unificata il 31 maggio 2011
Art. 2, co. 6	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative relative al venir meno dell'applicazione - a decorrere dal 2012 - nelle regioni a statuto ordinario dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica e al corrispondente aumento dell'accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto.	Entro il 31 dicembre 2011	
Art. 2, co. 7	Decreto del Ministro dell'Interno, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio nonché le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.	Annualmente entro il 30 novembre	Raggiunto Accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 31 maggio 2011
Art. 2, co. 8	Decreto del Ministro dell'Interno che determina la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IVA.		
Art. 2, co. 8 (ultimo periodo)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la quota di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni può essere incrementata, dopo il 2012, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.		
Art. 2, co. 9	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale possono essere modificate le aliquote e le quote: del gettito dei tributi da attribuire ai comuni con riferimento all'imposta di registro e di bollo, all'imposta ipotecaria e catastale, nonché ai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie; del gettito della compartecipazione IVA; del gettito della cedolare secca; nonché della compartecipazione dei comuni al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.		
Art. 2, co. 10, lett. b)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, con riferimento alla quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità di esercizio dell'opzione al regime della cedolare secca, nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima.	6 luglio 2011 (entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Circolare dell'Agenzia delle entrate - prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 ⁴⁹ .
Art. 4, co. 3	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988 che detta la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno.	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 5, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina il graduale "sblocco", anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentarla nel caso in cui sia stata istituita.	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 6, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988 che disciplina la revisione dell'imposta di scopo.	Entro il 31 ottobre 2011	
Art. 8, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere modificata l'aliquota dell'imposta municipale propria (0,75%) sugli immobili non costituenti abitazione principale.		
Art. 9, co. 6	Uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali vengono approvati i modelli della dichiarazione dell'imposta municipale propria, i modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.		
Art. 11, co. 2	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, che detta la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria.		

⁴⁹ La circolare disciplina le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle entrate ha emanato relativamente alle modalità applicative della cedolare secca le seguenti disposizioni reperibili sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it):

- Provvedimento - prot. 76208/2011 del 19 maggio 2011. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA);
- Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locatate congiuntamente all'abitazione;
- Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011. Primi chiarimenti sulle nuove modalità di locazione della locazioni di immobili ad uso abitativo, con riferimento ai destinatari, alla scelta del regime, alle modalità di pagamento e alle sanzioni.

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2013. Il medesimo decreto riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.	Da adottare entro 1 anno dall'entrata in vigore (27 maggio 2012)	
Art. 4, co. 3	Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario, in conformità con il principio di territorialità. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.		
Art. 6, co. 3	Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la maggiorazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF oltre lo 0,5 per cento, prevista per l'anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).		
Art. 7, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i trasferimenti statali da sopprimere, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Con ulteriore decreto possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.	Entro il 31 dicembre 2011	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 4	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse ascrivibili al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all'IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.		
Art. 10, co. 4	Sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni sono disciplinati le modalità di gestione delle imposte, nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF che devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate.		
Art. 10, co. 6	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative per la definizione della convenzione di cui al comma 2 (vedi sopra) con particolare riferimento alle direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.		
Art. 11, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui è effettuata la quantificazione finanziaria delle misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali.		
Art. 12, co. 2	Atto amministrativo con cui ciascuna Regione a statuto ordinario determina a decorrere dal 2013 una compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali ovvero individua tributi che possono essere integralmente devoluti.		
Art. 13, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale.		
Art. 13, co. 6	Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT.		
Art. 15, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme, del gettito derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Affuazione
Art. 15, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni che stabilisce la percentuale di compartecipazione all'IVA al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione.		
Art. 15, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 15, co. 8	Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della convergenza verso le capacità fiscali della perequazione per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 17, co. 2	Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro sette giorni dell'entrata in vigore del decreto (3 giugno 2011)	Decreto Dir. Gen. Finanze 3 giugno 2011 (G.U. n. 131/2011)
Art. 17, co. 3	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011	
Art. 17, co. 6	Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 440/1997 sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al D.M. n. 435 del 1998.	Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	
Art. 18, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 18, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i trasferimenti statali da sopprimere.	Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (25 agosto 2011)	
Art. 18, co. 5	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ridetermina l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, e decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.		
Art. 19, co. 2	Atto amministrativo di ciascuna Regione a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli.		
Art. 20, co. 2	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell'imposta di scopo provinciale.	Entro il 31 ottobre 2011	
Art. 21, co. 3	Decreto del Ministro dell'Interno che stabilisce le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.		
Art. 24, co. 2 e 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche fonti di entrata alle città metropolitane e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali.		
Art. 24, co. 6	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell'imposta di scopo della città metropolitana.	Entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto (27 maggio 2012)	
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	
Art. 37, co. 2	Decreto del Ministro dell'economia e finanze che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una specifica struttura di segreteria per lo svolgimento delle funzioni di supporto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		
Art. 39, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario.	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 luglio 2011)	

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

"Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

N.B. Non è prevista l'emanazione di specifiche disposizioni attuative.